



Provincia
di Modena

Verbale n. 114 del 23/12/2025

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA
DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO
2025

Pagina 1 di 12

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 23 dicembre 2025 alle ore 15:30, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 15 membri su 17, assenti n. 2.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
CALZOLARI LORENZO	Presente in videoconferenza
CAROLI GERMANO	Presente in videoconferenza
GARGANO GIOVANNI	Presente in videoconferenza
GIACOBazzi PIERGIULIO	Presente in videoconferenza
MEZZETTI MASSIMO	Presente in videoconferenza
MUCCINI ROBERTA	Presente in videoconferenza
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
POGGI FABIO	Presente in videoconferenza
RIGHI RICCARDO	Assente
ROSSINI ELISA	Presente
SARRACINO SIMONA	Assente
SPATAFORA FRANCESCO	Presente in videoconferenza
VANDELLI GIUSEPPE	Presente
VENTURINI STEFANO	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza
ZIRONI LUIGI	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 114

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE
DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO
2025

Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2025

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in breve TUSP), prevede all’art. 20 che, fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione – anche mediante messa in liquidazione o cessione – ove rilevino una o più delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, TUSP (attività per le quali è consentito detenere partecipazioni societarie);
- a. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 1.000.000 milione di euro. Ai fini dell’applicazione di tale criterio, il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, all’art. 17 comma 1 lettera f), introducendo il comma 12-quinquies all’art. 26, ha previsto che il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019;
- d. le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del TU (2017-2021);
- e. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, TUSP.

L’art. 20, al comma 3, prevede che l’analisi dell’assetto delle società partecipate e l’eventuale piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del D. Lgs. 175/2016 individuata ai sensi dell’art. 15 c.1 e alla competente sezione regionale di Controllo della Corte Conti.

L’art. 20, comma 4, prevede che le amministrazioni, adottino entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica approvato ai sensi dell’art. 20, comma 2, nell’esercizio precedente.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell’articolo 26 del TUSP il comma 6-bis che prevede la non applicazione ai Gruppi di Azione Locale (GAL) delle disposizioni di cui all’art. 20 TUSP.

La Provincia di Modena detiene una partecipazione del 5,47% in GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano società cooperativa, tale società rientra nella categoria di cui all’art. 4 comma 6 del TUSP; pertanto, tale società sarà esclusa dalla ricognizione ed analisi dei presupposti di cui all’articolo 20 del TUSP.

Si precisa che la revisione periodica annuale richiesta dall'art. 20 TUSP riguarda solamente le partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche» in enti di tipo societario, intendendo per “partecipazione” ai sensi dell'art.2, lett. f) TUSP) «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP).

Rientrano, pertanto, tra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o altro organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più pubbliche amministrazioni (controllo congiunto).

Il Testo Unico non stabilisce espressamente quale sia l'organo provinciale competente ad adottare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 TUSP.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni” ha modificato l'assetto istituzionale delle Province eliminando, tra l'altro, la Giunta Provinciale. Inoltre, la Legge 56/2014 modifica le competenze degli organi delle Province. In ottemperanza della Legge 56/2014 sopra citata e delle disposizioni dello Statuto della Provincia approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 6 del 30/09/2015, il Presidente – delle competenze che furono della Giunta – assume la competenza generale residuale.

Il Consiglio Provinciale, quale organo di indirizzo e di controllo, svolge, le competenze storicamente date ed elencate nell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, così come integrate dall'art.1, comma 55, della Legge 56/2014. Si deve quindi ritenere che la relativa competenza ricada in capo al Consiglio Provinciale a norma dell'art. 42, comma 2, lett. e) “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”.

Sono posti in capo al Consiglio, inoltre, gli atti inerenti i rapporti con altri enti pubblici e con privati che non abbiano per oggetto decisioni meramente operative e, dunque, anche l'approvazione e la modifica di statuti e convenzioni (art. unico comma 55, lett. c, Legge 56/2014).

Propende per la competenza consiliare anche il Dipartimento del Tesoro che nelle linee di indirizzo pubblicate afferma che “il provvedimento deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'Ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”.

La Provincia di Modena – con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93 del 16/12/2024 – approvava la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie relativa all'anno 2024, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016. Il suddetto provvedimento non portava come esito la determinazione di nuove misure di razionalizzazione rispetto a quanto deciso nella Delibera n. 103 del 21/12/2023 relativa all'anno 2023. Nella Relazione tecnica allegata alla suddetta Delibera n. 93 del 2024, si dava altresì conto dello stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione deliberate nell'ambito del provvedimento di revisione straordinaria (la citata Delibera di Consiglio n. 80 del 29/09/2017).

L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee di indirizzo predisposte congiuntamente dalla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 individuata ai sensi dell'art. 15 c.1 (Dipartimento del tesoro) e dalla Corte dei conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del

21/12/2018. Le suddette linee guida regolamentano anche la consueta rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art.17 del D. L. 90/2014 e condivisa con la Corte dei conti.

Si precisa che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 è stato effettuato tenendo conto delle osservazioni e criticità contenute nella deliberazione della Corte Conti Sezione di Controllo dell'Emilia-Romagna n. 78/2025/VSGO relativa all'esame della "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie" detenute dalla Provincia di Modena al 31/12/2022 e al 31/12/2023 ai sensi del citato art. 20 del TUSP; si dà conto, inoltre, delle iniziative e delle azioni poste in essere dalla Provincia per addivenire al superamento delle suddette criticità.

Con il presente provvedimento si adotta il piano di razionalizzazione periodica anno 2025 sull'assetto delle società partecipate dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2024 (dati finanziari e di bilancio delle società relativi all'esercizio 2024) in adempimento a quanto prescritto dall'art. 20 c.1 e 2 del TUSP, confermando, per le motivazioni contenute nella Relazione tecnica allegata al presente atto, le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- a) Agenzia per la mobilità s.p.a. – AMO s.p.a.;
- b) Autostrada del Brennero s.p.a. – Autobrennero s.p.a.;
- c) Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop., pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art.20 in quanto società esclusa per effetto del comma 6 bis dell'art. 26 del TUSP e comunque società svolgente attività rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP;
- d) Lepida s.c.p.a.;
- e) Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. – SETA s.p.a.

Con il presente atto, l'Ente non adotta una relazione sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione della ricognizione periodica approvata con la Delibera di Consiglio negli esercizi precedenti, in quanto non sussistono al 31/12/2024 misure di razionalizzazione ancora da attuare. Infatti, la Provincia ha completato nel corso del 2023 tutte le attività di dismissione/razionalizzazione previste nella revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (approvata con Delibera di Consiglio n. 80 del 29/09/2017), tutte confermate con i piani di razionalizzazione periodica approvati negli anni successivi (2018-2022).

Essendo state realizzate tutte le misure di razionalizzazione previste nell'ambito del provvedimento di revisione straordinaria (la citata Delibera di Consiglio n. 80 del 29/09/2017) e nei successivi atti di razionalizzazione adottati ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP, la Provincia di Modena ha ritenuto di compilare e di allegare alla presente deliberazione un'unica relazione tecnica (Allegato A) che contiene un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni attraverso una scheda di dettaglio per ognuna delle partecipazioni societarie detenute, ivi incluse le informazioni richieste nelle linee di indirizzo ministeriali, ritenendo in tal modo di assolvere sia all'adempimento di cui all'art. 20 c. 4 che all'adempimento dell'art. 20 c. 2 del TUSP.

Nella relazione tecnica allegata (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si è scelto di rendere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti nell'assetto delle società successivamente alla data del 31.12.2024, al fine di fornire una informazione più completa e allo stesso tempo maggiormente aderente alla realtà.

Con avviso del 18 novembre 2025 sul portale del Dipartimento del Tesoro, sono state rese disponibili le schede di rilevazione dei dati in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:

- "Scheda di rilevazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni"
- "Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni"

con le quali le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere – al fine di adempiere all’onere di trasmissione previsto dall’art. 20, commi 3 e 4, del TUSP – il presente provvedimento e i relativi allegati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Emilia-Romagna, attraverso il portale Con.TE e alla struttura individuata ai sensi dell’art. 15 TUSP all’interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro del MEF.

Si è ritenuto di compilare e allegare alla Relazione (Allegato A) le suddette schede, come nei provvedimenti di revisione degli anni precedenti (Allegato A1 relativo alle Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni), ciò al fine di integrare e rendere il provvedimento più schematico.

La ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2024 non ha portato come esito la determinazione di nuove misure di razionalizzazione, rispetto a quanto deciso nella citata Delibera n. 93 del 16/12/2024 relativa all’anno 2024.

Si ritiene pertanto di:

- a) procedere alla conferma delle partecipazioni dirette detenute nelle seguenti società:
 1. Agenzia per la mobilità s.p.a. – AMO s.p.a.;
 2. Autostrada del Brennero s.p.a. – Autobrennero s.p.a.;
 3. Lepida s.c.p.a.
 4. Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. – SETA s.p.a.;
- b) confermare la partecipazione detenuta in GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc. coop, pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 in quanto società rientrante nell’art. 4 comma 6 del TUSP.

Infine, si richiama nel presente atto quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” il quale ha dettato una nuova disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale. In particolare, l’articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico. La ricognizione di cui sopra è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di ricognizione dei SPL costituisce appendice della relazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

In merito, si rileva che la Provincia non affida direttamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e che la stessa non gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società *in house*. Pertanto, il dettato di cui all’art. 30 del citato D.Lgs. 201/2022 (secondo il quale la relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica costituisce appendice della relazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel caso di servizi affidati a società *in house*) non trova attuazione nel presente provvedimento di razionalizzazione.

Il presente atto viene trasmesso all’Organo di revisione della Provincia, di cui si allega il parere.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto.

RAFFAELE GUIZZARDI – Direttore Area Amministrativa

Buonasera a tutti. Questo è un adempimento come sapete annuale. Si fa riferimento alle partecipazioni societarie al 31.12.2024. È previsto dall'articolo 20 del cosiddetto TULPS; cioè Decreto Legislativo 175/2016, che recita appunto che "Le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, appunto predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche liquidazione o cessione, qualora si verifichino le condizioni." Da questo punto di vista possiamo affermare che il cosiddetto piano di razionalizzazione della Provincia di Modena, in termini di revisione, si è completato ormai da alcuni anni, nel senso che tutti gli obiettivi di dismissione in particolare che erano stati fissati una volta che è stato emanato questo Decreto Legislativo, nel corso degli anni, anche in relazione al mutamento delle funzioni delle Province, quindi la riduzione dell'interesse della Provincia stessa al mantenimento, è venuto meno, per effetto appunto della Legge Delrio. Per quanto riguarda il documento, si confermano pertanto le seguenti partecipazioni: in AMO per il 29%, in Autobrennero per il 4,24%, per il GAL il 5,18%, per Lepida per lo 0,0014%, per SETA del 7,12%. Questo nell'ambito delle regole che disciplinano il tema del perimetro e dei presupposti, dei requisiti previsti dal TULPS, che escludono da questo ambito in particolare degli organismi, quelli di cui all'articolo 4 del TULPS stesso. Quindi con il presente atto non si individuano nuove misure di razionalizzazione rispetto a quelle già deliberate in passato. L'altro elemento rilevante riguarda la disciplina del Decreto Legislativo 201/2022, cioè il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per il quale decreto la Provincia di Modena, non affidando direttamente i servizi pubblici locali a rilevanza economica e non gestendo direttamente i servizi pubblici locali a rilevanza economica, di fatto non trova attuazione in questo provvedimento di razionalizzazione, appunto le relative valutazioni. Da questo punto di vista si è sono valutati i contenuti dell'ormai nota delibera della Corte dei Conti sezione di controllo dell'Emilia Romagna n.

78, relativa alla ricognizione ordinaria delle nostre partecipazioni societarie al 31.12.2023, e quindi si è cercato, nella relazione tecnica, di promuovere delle azioni o quantomeno di dimostrare le azioni effettuate, visto che questa delibera verrà trasmessa alla Corte dei Conti, appunto per rendere edotta la Corte dei Conti stessa che comunque si sta prendendo in considerazione quanto da loro richiesto e quanto effettivamente nell'arco di tempo che è andato da giugno mi pare che è la data della deliberazione stessa ai giorni nostri, in qualche modo si è fatto. Come è strutturato questo documento? È strutturato attraverso una anagrafica. Da questo punto di vista posso dire che le risultanze di bilancio di tutte queste società sono positive da un punto di vista contabile, le finalità perseguite, le attività annesse, e la verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati appunto dall'articolo 20. C'è una sezione poi ulteriore che riguarda le schede che poi dovremmo trasmettere alla ragioneria generale dello Stato e quindi al Ministero Economia e Finanze. Io ho illustrato a grandi linee i contenuti di questa proposta di deliberazione. Naturalmente sono a disposizione per eventuali quesiti e domande. Intanto vi ringrazio per l'attenzione.

Il Presidente cede la parola alla Consiglieria Rossini Elisa del Gruppo Unione Modena Civica Uniamoci al fine della presentazione dell'emendamento da lei presentato e qui allegato completo dei pareri della regolarità tecnica-contabile del Dirigente responsabile del servizio interessato (prot. 43433/2025) e del parere del Collegio dei Revisori della Provincia di Modena (prot. 43830/2025).

ELISA ROSSINI - Consigliere

Grazie Presidente. È un emendamento che riguarda la parte relativa al capitolo della relazione tecnica che tratta in particolare la Società partecipata, Agenzia per la Mobilità, quindi AMO SpA, e si chiede di inserire un capoverso che riguarda gli aggiornamenti relativi alla situazione dell'ammancio della Società, e in particolare una maggiore precisione nell'esposizione di quello che è stato fatto e non è stato fatto. A nostro parere è molto rilevante perché appunto la Provincia deve dare atto della situazione e anche dell'adempimento della delibera della Corte dei Conti di luglio del 2025, quindi l'emendamento ha questo contenuto. Innanzitutto si fa riferimento al Revisore Unico Vito Rosati, che ad inizio del luglio 2025 ha presentato - questa è una notizia ormai acclarata - un esposto alla Corte dei Conti, nel quale evidenziava oltre all'illecita appropriazione di denaro attraverso bonifici per la somma di 453.000 euro effettuati da una dipendente della Società, un utilizzo probabilmente improprio, comunque non collegabile all'attività istituzionale, di 24.000 euro nel periodo 2022-2025 con utilizzo di carta di credito e il prelevamento di oltre 22.000 euro di contante nei rapporti di conto corrente presso alcuni Istituti di Credito a firma dell'Amministratore Unico all'epoca dei fatti in carica, risultati poi non contabilizzati. Allo stato, la Società, così dice l'emendamento che chiediamo di inserire, la Società non ha avviato azioni civili nei confronti dell'ex Amministratore Unico e l'Assemblea dei Soci non ha deliberato nei suoi confronti l'azione di responsabilità ex articolo 2393 del Codice Civile. Per quanto riguarda quanto riferito dall'Amministratore Unico in merito alla situazione dei procedimenti giudiziari in corso, quanto è menzionato nella delibera che ci viene proposta, occorre specificare quanto segue: avverso il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dall'Agenzia nei confronti dell'ex dipendente per la somma di 460.000 euro risulta proposto opposizione, conseguentemente allo stato risulta pendente davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Modena una controversia non ancora decisa con sentenza; il

decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto riferito dall'Amministratore Unico, non è stato confermato in quanto, per avere la conferma del decreto, occorre attendere la sentenza. Si è tenuta un'udienza nel mese di novembre, all'esito della quale il Tribunale ha concesso con ordinanza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Chiediamo inoltre di inserire anche questo ulteriore punto: il parere legale di cui ha riferito l'Amministratore Unico per la valutazione sull'eventuale avvio dell'azione sociale di responsabilità, è stato richiesto il 14 agosto 2025, come risulta dalla delibera 56 del 29 settembre 2025 del Consiglio Comunale di Modena, nella quale si legge "In data 14 agosto 2025 il Tribunale di Modena ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex dipendente. Contestualmente è stato affidato un incarico a un Avvocato per valutare i presupposti legali per ulteriori azioni di risarcimento e di responsabilità". Allo stato e quindi a distanza di quattro mesi dall'affidamento dell'incarico la valutazione del legale non è nella disponibilità dell'Agenzia e quindi degli Enti Soci, e non risulta che l'Amministratore Unico abbia sollecitato l'Avvocato a portare a termine l'incarico conferito. Qui finisce l'emendamento. Poi ho visto che è arrivata una comunicazione. Posso già dire due parole sulla comunicazione.

FABIO BRAGLIA - Presidente della Provincia di Modena

Assolutamente sì. Dottoressa, posso solo dire che abbiamo, nel caso che qualcuno non l'avesse ancora visto, abbiamo appena inoltrato la comunicazione di AMO rispetto al tema della messa in mora. Credo che questo sia comunque un elemento rispetto anche a quello che ci era stato chiesto anche da voi in precedenza. Quindi è solo una comunicazione. Ve l'abbiamo inviata via mail a tutti quanti e a chi è qua presente l'abbiamo data anche a mano. Prego Dottoressa.

ELISA ROSSINI - Consigliere

Diciamo che questa comunicazione di AMO mette un tassello in più a tutta la vicenda, quindi dimostra che effettivamente, indipendentemente dall'azione penale, l'azione di responsabilità civile è possibile avviarla; cosa che è stata negata più volte sia in questa sede che in Consiglio Comunale a Modena. Di questo prendiamo atto. Resta la mancanza di chiarezza da parte dell'Amministratore di AMO. Non voglio riferirmi, ma comunque diciamo che lui è il responsabile della Società in questo momento, perché io non riesco mai a capire bene cosa sia stato fatto effettivamente, perché qua per esempio si dice che "in data 17 dicembre, in coerenza con quanto deciso nell'Assemblea degli Enti Soci, abbiamo notificato la messa in mora". L'azione di responsabilità, la delibera, l'Assemblea dei Soci di AMO, non degli Enti soci, per cui io non capisco neanche a cosa si riferisca l'Amministratore Unico di AMO quando parla di Assemblea degli Enti Soci. Se lei è Presidente riesce a chiarirmi, io ne sarei molto contenta. Resta che a mio parere l'emendamento continua ad avere un suo senso, perché certamente non mi è sufficiente una lettera proveniente da AMO senza documenti a supporto per rinunciare all'emendamento. Grazie.

FABIO BRAGLIA - Presidente della Provincia di Modena

Solo per risponderle nel merito rispetto all'Assemblea dei Soci, ce ne è una, è l'Assemblea dei Soci, dove ci siamo anche noi. Infatti, attendiamo anche noi quella seduta per chiaramente avere tutti gli aggiornamenti del caso, che abbiamo sollecitato come ci era stato anche richiesto. Apro la discussione per interventi e dichiarazioni di voto. Prima gli interventi, chiaramente. Prego.

MONJA ZANIBONI - Consigliere

Volevo intervenire in merito a questo emendamento che credo che sia un emendamento che non è coerente con la natura di questo atto, perché questo atto ha carattere tecnico ricognitivo ed è una

sede di valutazione ulteriore rispetto alla richiesta narrativa. Come si dice già, le informazioni richiamate sono già nella disponibilità della Corte dei Conti, sono state trasmesse direttamente e quindi non aggiunge nulla di necessario al fine della razionalizzazione. Ovviamente non si vuole assolutamente sminuire la gravità dei fatti, ma provarli a mio avviso in modo corretto, cioè il Consiglio ha il suo perimetro; quindi, credo che la Magistratura debba fare il proprio. Oltre più l'emendamento introduce considerazioni, come dicevo, che non competono direttamente al nostro Consiglio nell'ambito di un atto di questo tipo. Inoltre, è arrivata comunicazione, che sicuramente non è una comunicazione completa perché mancano degli atti. Come si diceva sarà nell'Assemblea la valutazione, però questo documento ci permette anche di valutare, visto che l'emendamento richiama un esposto del Revisore della Società, che anche lui fa parte del sistema dei controlli e delle valutazioni che spettano alle sedi competenti, di conseguenza non siamo noi come Consiglio Provinciale a validare le ricostruzioni e/o anche tempistiche, ma proprio a valutare che l'Ente abbia attivato delle azioni necessarie; cosa che appunto risulta avvenuta da questo documento e credo che sia un documento che possa comunque accertare. Nell'emendamento mi pare che si dica non sia stato fatto, ci sono delle parole che evidenziano un percorso non attenzionato. In questo documento credo che ci sia la valutazione che il percorso, con i tempi ovviamente che sono necessari, sta valutando questo.

Non avendo alcun altro Consigliere/a chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per appello nominale, l'emendamento alla presente delibera che non viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI n. 15

FAVOREVOLI n. 6 (Consiglieri/e Caroli, Giacobazzi, Rossini, Spatafora, Vandelli e Venturini)

CONTRARI n. 9 (Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Paradisi, Poggi, Zaniboni e Zironi)

FABIO BRAGLIA - Presidente della Provincia di Modena

Passiamo al voto sulla delibera. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto rispetto alla delibera. Prego Dottoressa Rossini.

ELISA ROSSINI - Consigliere

Grazie Presidente. Il voto sarà, per quanto riguarda il gruppo Uniamoci, contrario sia perché non è stato approvato l'emendamento, e faccio notare che non è assolutamente vero che noi non abbiamo responsabilità sulla questione dell'ammanto di AMO e dei dettagli anche di come la Provincia si muove su questo, perché la Provincia, così come i Comuni Soci, sono stati invitati, da una delibera della Corte dei Conti di luglio, ad adottare tutte le azioni per la tutela del patrimonio pubblico. Quindi secondo me nel votare una delibera di questo tipo noi dobbiamo stare molto attenti e proprio verificare questo, perché il Comune agisce attraverso i suoi Organi, e uno degli Organi del Comune è il Consiglio Comunale. Siccome questa delibera ci viene proposta, questa delibera deve essere completa, e deve essere completa anche in relazione a quello che è il disposto della delibera della Corte dei Conti di luglio 2025. E senza l'emendamento questa delibera è monca. Devo dire che c'è una carenza anche per quanto riguarda a nostro parere la questione SETA perché, confrontando la delibera che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, gemella, e questa delibera, manca su SETA

tutta una parte, perché le delibere sono abbastanza sovrapponibili, anzi quasi interamente sovrapponibili, nella parte che riguarda SETA manca tutta una citazione di una corrispondenza che c'è stata tra Comune di Modena, Provincia di Modena, nei confronti di SETA, per la richiesta di tutta una serie di documenti proprio sul presupposto che SETA sia una Società a controllo pubblico, come indicato dalla Corte dei Conti nel 2025, sempre nella medesima delibera del luglio del 2025 ormai nota, e anche nell'ultima delibera di pochi giorni fa che rispondeva ad alcuni quesiti fatti dal Sindaco del Comune di Cavezzo. Quindi mentre nella delibera del Comune di Modena abbiamo la relazione su quello che SETA non ha esposto per quanto riguarda il contenimento delle spese di funzionamento, nella delibera che ci troviamo a esaminare oggi in Provincia questa parte non c'è. E a seguito anche dell'ultima pronuncia della Corte dei Conti, noi riteniamo che anche qui, ci fosse la necessità quanto al contenimento delle spese di funzionamento della Società, partire dal presupposto che sia una Società a controllo pubblico, e quindi esporre quello che è stato fatto per sollecitare SETA a dare le informazioni necessarie. Quindi per queste ragioni il voto nostro sarà contrario alla delibera. Grazie.

MONJA ZANIBONI - Consigliere

Per quanto riguarda la delibera, è ovviamente relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, credo che sia un atto comunque dovuto, previsto dal Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica. Mi pare di aver visto dai documenti che ci sia stata invece una ricognizione puntuale delle proprie partecipazioni e anche delle eventuali criticità emerse, per citare tipo AMO che sono stati presi in campo i rilievi formulati dalla Corte dei Conti e quindi ha dato seguito appunto con azioni concrete e anche verificabili dalla stessa delibera. Quindi il nostro voto è favorevole. Evidenzio il fatto che per quanto riguarda l'emendamento non abbiamo detto che la Provincia non ha responsabilità, ma abbiamo detto che i dati sono stati richiamati dall'emendamento erano già stati inviati e sono nella piena disponibilità della Corte dei Conti, e che questo è un atto tecnico, e quindi di conseguenza non coerente con le valutazioni ulteriori e, all'interno appunto anche della documentazione, è stata inserita la storia della documentazione di AMO. Ripeto, quindi per quanto riguarda la delibera, noi voteremo favorevole.

FABIO BRAGLIA - Presidente della Provincia di Modena

Non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Io chiudo il Consiglio ringraziandovi per il lavoro svolto quest'anno assieme che, anche se nella differenza delle parti, è stato un lavoro di coesione, un lavoro di impegno da parte di tutti proprio per cercare di dare le migliori risposte alle nostre comunità. Quindi davvero grazie di cuore e faccio i migliori auguri a tutti voi e alle vostre famiglie per un sereno Natale e speriamo un anno nuovo migliore. Grazie mille a tutti e buone feste.

Il Presidente procede ponendo ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	n. 15	
FAVOREVOLI	n. 9	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Paradisi, Poggi, Zaniboni e Zironi)
CONTRARI	n. 6	(Consiglieri/e Caroli, Giacobazzi, Rossini, Spatafora, Vandelli e Venturini)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) Di approvare la Relazione Tecnica (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) con riferimento al 31.12.2024.
- 2) Di approvare – quale parte integrante e sostanziale del presente atto – l'allegato alla Relazione Tecnica “Allegato A2 - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni”, contenente una scheda redatta per ciascuna società partecipata, secondo lo schema ministeriale pubblicato sul sito dedicato del MEF.
- 3) Di dare atto che la relazione tecnica (Allegato A) non contiene una relazione sull'attuazione del piano di revisione periodica adottato negli esercizi precedenti dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 20 del TUSP, in quanto non sussistono al 31/12/2024 misure di razionalizzazione ancora da attuare.
- 4) Di confermare, per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica allegata, le partecipazioni dirette detenute nelle seguenti società:
 - a) Agenzia per la mobilità s.p.a. – AMO s.p.a.;
 - b) Autostrada del Brennero s.p.a. – Autobrennero s.p.a.;
 - c) Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop., pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 in quanto società rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP;
 - d) Lepida s.c.p.a.;
 - e) Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. – SETA s.p.a.
- 5) Di dare atto che, in merito a quanto previsto dal D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, la Provincia di Modena non affida direttamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e che la stessa non gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società *in house*; pertanto, l'art. 30 del succitato D.Lgs. 201/2022 (secondo il quale la relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel caso di servizi affidati a società *in house*) non trova attuazione nel presente provvedimento di razionalizzazione.
- 6) Di comunicare – al fine di adempiere all'onere di trasmissione previsto dall'art. 20, commi 3 e 4, del TUSP – l'adozione del presente provvedimento con le modalità di cui all'art. 17 del DL 24 giugno 2014, n. 90, e di inviare copia della presente deliberazione e dei relativi allegati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia – Romagna, attraverso il portale Con.TE e alla struttura individuata ai sensi dell'art. 15 TUSP all'interno

del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro del MEF.

- 7) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente, al fine di procedere celermente alle comunicazioni di cui al punto sei del dispositivo, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI n. 15

FAVOREVOLI n. 9 (Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Paradisi, Poggi, Zaniboni e Zironi)

CONTRARI n. 6 (Consiglieri/e Caroli, Giacobazzi, Rossini, Spatafora, Vandelli e Venturini)

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



Provincia di Modena

ALLEGATO A

Relazione tecnica

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2025
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA PROVINCIA DI MODENA
DETENUTE AL 31.12.2024**

**(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 modificato dall'art. 13,
comma 1, del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100)**

(Dicembre 2025)

Sommario

Premessa.....	3
Situazione società partecipate dalla Provincia di Modena.....	10
Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute con indicazione dell'esito.....	10
1. AMO s.p.a.	11
2. AUTOBRENNERO s.p.a.....	19
3. LEPIDA s.c.p.a.	29
4. SETA s.p.a.	36

PREMESSA

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3° e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, così come stabilito dall'art. 26, comma 12-*quinqies* del TUSP;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7°, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico (quindi dall'esercizio 2017);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Ove le amministrazioni pubbliche rilevino, in sede di analisi, il verificarsi dei presupposti di cui sopra, adottano i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

L'art. 20, al comma 3, prevede che i piani di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 individuata ai sensi dell'art. 15, co. 1 e alla competente sezione regionale di controllo della Corte Conti.

Il provvedimento è altresì soggetto all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. D-bis), del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 33.

Con deliberazione di Consiglio n. 93 del 16/12/2024 la Provincia di Modena approvava la razionalizzazione periodica annuale delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), con la quale si confermava il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- Agenzia per la mobilità s.p.a. – AMO s.p.a.;
- Autostrada del Brennero s.p.a. – Autobrennero s.p.a.;
- Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop. (pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, in quanto società rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP);
- Lepida s.c.p.a.;
- Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. – SETA s.p.a.

Con la stessa deliberazione di Consiglio n. 93 del 16/12/2024, la Provincia di Modena approvava – ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP – la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate con i precedenti piani di razionalizzazione. In particolare, si dava conto dello stato della procedura di dismissione della Società Modenafiore Srl. Nello specifico, tale procedura di dismissione si è conclusa in data 22/06/2023, con deliberazione dell’assemblea dei soci finalizzata alla riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente ricapitalizzazione della società, che la Provincia di Modena, in osservanza alla delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 12/12/2022, non ha sottoscritto.

Il presente documento è elaborato sulla base degli indirizzi, per gli adempimenti relativi alla revisione, condivisi con la Corte dei conti e pubblicati con avviso del 18 novembre 2025 sul Portale del Dipartimento del Tesoro, del Ministero di Economia e Finanze.

Il presente documento contiene il piano annuale di razionalizzazione periodica sull’assetto delle società partecipate dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2024 (dati finanziari e di bilancio delle società relativi all’esercizio 2024) in adempimento a quanto prescritto dall’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

In presente documento non contiene una relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica approvato con la Deliberazione di Consiglio n. 93 del 16/12/2024 relativa alle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Modena alla data del 31/12/2023, in adempimento a quanto previsto dall’art. 20 comma 4 del TUSP, in quanto come sopra specificato non sussistono al 31/12/2024 misure di razionalizzazione ancora da attuare.

Si dà atto che si è scelto di rendere conto anche di eventuali fatti di rilievo e variazioni intervenute successivamente alla data del 31/12/2024, al fine di fornire una informazione più completa e allo stesso tempo maggiormente aderente alla realtà.

Con avviso del 18 novembre 2025, sul portale del Dipartimento del Tesoro, sono state rese disponibili le nuove schede di rilevazione dei dati in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:

1. “Scheda di rilevazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni”
2. “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni”

quali ausilio alle Amministrazioni pubbliche per la comunicazione alla Struttura di cui all’art. 15 TUSP, delle informazioni ai sensi dell’art. 20 commi 3 e 4, e la trasmissione tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia – Romagna, attraverso il portale Con.TE.

Pertanto, al fine di integrare e rendere il provvedimento più schematico, l’Ente ha ritenuto di compilare e allegare alla presente Relazione (Allegato A), una “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni” per ciascuna partecipazione posseduta (Allegati A1) come fatto per la revisione periodica relativa all’anno 2024.

L’art. 20 del TUSP nel richiamare esplicitamente l’art. 24, comma 1, richiede che le amministrazioni effettuino una ricognizione periodica annuale tenendo conto delle partecipazioni eventualmente detenute in società che:

1. non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 TUSP;
2. ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, TUSP.

Nel dettaglio, in virtù delle disposizioni sopra richiamate è consentito:

- ai sensi dell’art. 4 comma 1 del TUSP, costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente nell’ambito delle attività previste nella medesima disposizione normativa;
- sono altresì consentite le attività espressamente indicate nei commi 3 e seguenti dell’art. 4 del TUSP.

Occorre inoltre precisare che l’ambito della ricognizione richiesta dall’art. 20, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nell’art. 2, comma 1, del medesimo TUSP deve intendersi:

- per “partecipazione”, la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, co.1, lett. f);
- per “partecipazione indiretta”, la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, co.1, lett. g).

Rientrano, pertanto, tra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o altro organismo controllato dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più pubbliche amministrazioni (controllo congiunto).

Come specificato al paragrafo 3 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 [quindi possedendo essi stessi lo status di P.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a] dovranno procedere autonomamente adottando un proprio provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (ad es.: i consorzi di cui all'art. 31 TUEL; le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL; gli enti pubblici economici; ecc.).

Anche per l'anno 2024 non vengono analizzate partecipazioni indirette, in quanto la Provincia di Modena non detiene partecipazioni indirette per il tramite di società o altro organismo controllato dalla Provincia stessa. Le partecipazioni detenute da AESS Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – associazione in controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del Testo Unico – non vengono analizzate, in quanto le indirette detenute tramite un'associazione non vanno inserite, come specificato dalla struttura del MEF deputata al supporto per questo adempimento e come specificato altresì nella Deliberazione n. 65/2021 della Corte dei Conti Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna, secondo cui: “le partecipazioni societarie detenute per il tramite dell'associazione “Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)”, non rientrano nella disciplina del TUSP (art. 2, comma 1, lett. g)”.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: “6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6”, cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL). A seguito del riconoscimento, nella legge di bilancio 2019, della particolarità dei GAL rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 bis, i GAL sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 20 e, quindi, per la partecipazione in GAL Antico Frignano non verrà fatta, anche per l'anno 2023, una scheda analitica contenente una disamina della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 20; tuttavia si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività svolta dalla medesima rientra nel comma 6 dell'art. 4 del TUSP.

Si precisa altresì in premessa, che la Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 78 del 20/6/2025, acquisita agli atti della Provincia con protocollo n. 23200 del 2/7/2025, avente ad oggetto “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016) al 31/12/2022 e al 31/12/2023” ha rilevato alcune criticità descritte ai punti 6.2.1 7.1 9.2 9.1.3, invitando la Provincia a adottare tutte le iniziative necessarie al loro superamento e ha richiesto di trasmettere – entro sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia – la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della pronuncia stessa.

L'ente si è tempestivamente attivato provvedendo ad informare le società interessate e promuovendo l'adeguamento alle richieste per il superamento delle criticità indicate nei rilievi della Corte dei Conti.

Con propria deliberazione n. 56 del 25 luglio 2025, il Consiglio Provinciale ha preso atto dei contenuti della deliberazione n. 78 del 20 giugno 2025 della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna

Nella presente relazione, l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 è stato effettuato tenendo conto delle osservazioni e criticità contenute nella deliberazione della Corte

Conti Sezione di Controllo dell'Emilia-Romagna n. 78/2025/VSGO e dando conto delle iniziative e delle azioni poste in essere dalla Provincia per addivenire al superamento delle suddette criticità. Al fine di individuare il perimetro della razionalizzazione non si può prescindere dalla ricostruzione del quadro interpretativo della nozione di controllo e di società a controllo pubblico alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali già espressi nell'Allegato A – Relazione tecnica al provvedimento di revisione periodica approvato da questo Ente con la Deliberazione di Consiglio n. 105 del 12/12/2022 che qui si intendono integralmente richiamati. Nella citata delibera di Consiglio n. 105 del 12/12/2022 è stata fatta un'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale e quadro normativo di tale nozione confermata poi nelle successive deliberazioni n. 103 del 21/12/2023 e n. 93 del 16/12/2024.

Partecipazioni indirette tramite l'associazione “Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile” (AESS)

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna con propria pronuncia n. 78/2025/VSGO, avente ad oggetto “Provincia di Modena - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.lgs. n. 175/2016) al 31/12/2022 e al 31/12/2023”, con riferimento all'esame delle partecipazioni indirette di AESS ha evidenziato quanto segue in merito alla natura di AESS: “Dall'esame della realtà associativa, così come delineata dallo Statuto e dell'Atto costitutivo, emerge che l'Ente svolge un'attività sostanzialmente imprenditoriale a favore degli associati tant'è che, anche per effetto di un coerente provvedimento ANAC (delibera n. 1120 del 4 dicembre 2019) viene qualificato come soggetto in house mostrando una configurazione operativa che in realtà è propria del modello non già associativo ma tipico di una società commerciale. Poiché l'Ente è sorto nel 1999 in un contesto normativo e di mercato del tutto diverso da quello attuale, si invita codesto Comune [*da leggersi Provincia*] a farsi parte attiva nei confronti di tutti gli altri associati, affinché si pervenga ad una attualizzazione in chiave di maggiore efficienza ed efficacia gestionale del modello giuridico prescelto, abbandonando il desueto strumento dell'associazione (che, come noto, si attaglia maggiormente al perseguimento di uno scopo puramente ideale) per adottare uno schema societario, coerente con il T.U.S.P., molto più adeguato rispetto alla concreta attività svolta”.

La Provincia di Modena con lettera del Presidente prot. 24518 del 14/07/2025 ha chiesto ad AESS di voler convocare un'Assemblea degli Associati per esaminare la proposta di trasformazione di A.E.S.S. da Associazione riconosciuta a Società, predisponendo gli approfondimenti necessari.

Con lettera Prot. 27236/2025 del 31/07/2025 A.E.S.S. indica come la veste giuridica di Associazione continui a costituire la forma più rispondente alle caratteristiche concrete dell'attività esercitata, rendendosi comunque disponibile ad approfondire il tema.

Con lettera del 08/11/2025, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 38709 del 10/11/2025, AESS ha comunicato quanto il Comitato di Indirizzo e Controllo di AESS, organo dell'Associazione composto da un rappresentante per ogni socio fondatore oltre che da ulteriori altri due rappresentanti dei soci ordinari (Art. 9 bis dello statuto vigente), nell'adunanza del 31/10/2025 ha formulato come risposta alle richieste avanzate dalla Corte dei conti, come segue:

“1. Breve inquadramento di AESS

L'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (di seguito anche “AESS” o “l'Agenzia”) è costituita in forma di Associazione riconosciuta e senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice civile. Nata nel 1999 su impulso del Comune di Modena e della Provincia di Modena nell'ambito del programma della Commissione Europea SAVE II, l'attività associativa è stata sin dall'origine indirizzata allo sviluppo di progetti, pianificazione e prestazione di servizi agli Enti Pubblici associati - nonché, in via residuale, anche a soggetti diversi - nei settori della sostenibilità energetica, della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo nella riduzione e

valorizzazione dei rifiuti della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile e in ogni altro campo collaterale.

Oggi, sono associati ad AESS oltre 170 Enti Pubblici diffusi su tutto il territorio nazionale, beneficiando dell'expertise professionale e tecnica maturata dall'Associazione in 26 anni di attività. Tramite la partecipazione in AESS, dunque, gli Enti associati perseguono e condividono finalità di interesse generale quali la tutela dell'ambiente e la riduzione dell'impronta carbonica, finalità che, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione nonché secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, assurgono a principi fondamentali dell'ordinamento e valore costituzionalmente protetto di rango primario (cfr., ad esempio, Cort. Cost., Sentenza 22 luglio 2004, n. 259).

2. Sulla compatibilità tra la forma di associazione e lo svolgimento di attività economiche

Le Associazioni costituiscono modello base di stabile organizzazione collettiva, espressione dell'art. 18 della Costituzione, attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali e senza fini di lucro. Tutto ciò premesso, alle Associazioni, al pari di altri enti no-profit, è consentito dal legislatore svolgere anche attività di tipo commerciale, senza che per questo venga meno la natura di ente senza scopo di lucro o che si debba procedere ad un mutamento della forma giuridica dell'ente.

Seppur non sia certo applicabile al caso di specie date le caratteristiche dell'Agenzia, il suddetto principio è stato di recente confermato dalla disciplina inerente al c.d. Terzo Settore, con particolare riferimento alle c.d. Imprese Sociali di cui al D. Lgs. 112/2017: oltre alle organizzazioni costituite nelle forme di cui al libro V del Codice civile, anche le associazioni possono ottenere la qualifica "Impresa Sociale" qualora esercitino in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Pertanto, lo svolgimento di tale attività non incide sulla veste giuridica, ma esclusivamente sul regime fiscale applicabile. E ciò è stato confermato anche dalla giurisprudenza, "potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale" (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 06/11/2024) 03/01/2025, n. 60).

Del resto, sono moltissimi gli esempi di costituzione di enti diversi dalle società di cui al libro V del Codice civile – incluse Associazioni e Fondazioni - da parte di Enti Pubblici per perseguire finalità di interesse generale mediante lo svolgimento di attività dal contenuto manifestamente economico: tra tutte, si veda ad esempio la Fondazione "Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG", ente in-house della Regione Friuli-Venezia Giulia erogante servizi di formazione per dipendenti della Pubblica Amministrazione. La forma della Fondazione è stata individuata dagli Enti Pubblici sopra richiamati come la forma più idonea al perseguimento di un fine di indubbio interesse generale, nonostante lo svolgimento di attività economiche di carattere commerciale.

Pertanto, è chiaro come il perseguimento di un interesse generale mediante lo svolgimento di attività economiche di carattere commerciale non vale di certo a imporre una modifica della veste giuridica, ben potendo anche le Fondazioni, al pari di quanto sopra già appurato per le Associazioni, perseguire il loro scopo mediante lo svolgimento, di fatto, di tali attività.

In merito all'Agenzia, anche lo scopo di AESS è senza dubbio ideale e le attività statutarie svolte di cui all'art. 2 dello Statuto sopra richiamate sono di indubbio interesse generale", in quanto l'attività di AESS è finalizzata a "promuovere lo sviluppo sostenibile e la riqualificazione ambientale del territorio" (cfr. art. 2 dello Statuto), tramite lo svolgimento in prevalenza di servizi nei confronti degli Enti Pubblici associati e, come tali, portatori di benefici alla comunità nel suo complesso.

3. Sulla compatibilità tra il modello associativo e il regime di in house-providing.

In merito alla compatibilità tra il modello di Associazione riconosciuta e il regime di in house-providing, anche la più recente giurisprudenza della Corte dei conti con la Deliberazione n. FVG/65/2025/PARI (All.1) ha ribadito, in conformità ad una lettura del principio di autoorganizzazione della amministrativa sancito dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36/23 (c.d.

Codice dei Contratti Pubblici) più aderente alla disciplina Comunitaria, la conformità di affidamenti diretti di servizi in regime di in house-providing ad un ente costituito in una forma diversa da quelle previste dal libro V del Codice Civile - nel caso di specie, la sopra richiamata Fondazione Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG - a patto che siano osservate le ulteriori prescrizioni previste dalla Direttiva 2014/24/UE.

In merito a quest'ultime, la Sezione Controllo per la regione Friuli-Venezia Giulia ha specificato che, ritenendo "pertanto, ammissibile un affidamento diretto di servizi strumentali ad una Fondazione, aventi inoltre nel caso di specie evidente rilevanza economica", debbano al contempo essere assicurate sotto il profilo strutturale ed organizzativo "la compresenza delle condizioni fissate dalla Direttiva 2014/24/UE, ossia: a) la sussistenza del controllo analogo; b) che oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) che nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

Alla luce delle disposizioni della disciplina comunitaria e della sopra richiamata pronuncia della Corte dei Conti, è indubbio che anche un ente costituito in forma di Associazione – che, al pari della Fondazione, non rientra nel novero degli enti di cui al libro V del Codice Civile e che si caratterizza per il perseguimento di un interesse generale e per l'assenza di scopo di lucro – possa qualificarsi come organismo in house qualora osservi le ulteriori prescrizioni previste dalla Direttiva 2014/24/UE.

4. Sulla compatibilità tra le caratteristiche di AESS e la qualifica di organismo in-house Chiarita la compatibilità del modello associativo con l'esercizio di attività economiche anche di natura commerciale nonché con la qualificazione di organismo in-house, occorre passare in rassegna alle caratteristiche di AESS e la relativa compatibilità con le previsioni della Direttiva 2014/24/UE. In merito alla sussistenza del controllo analogo, l'art. 2 dello Statuto dell'Agenzia prevede espressamente, in riferimento agli scopi perseguiti, AESS non possa perseguire interessi contrari rispetto a quelli degli Enti Pubblici associati. A tal fine, la coerenza degli interessi dell'Agenzia con quella degli associati pubblici partecipanti è salvaguardata dal Comitato di indirizzo e di controllo di cui all'art. 9-bis dello Statuto, il quale definisce le linee di sviluppo dell'Agenzia e la loro coerenza con le norme pubblicistiche del controllo analogo congiunto. Ogni associato, dunque, esercita nei confronti dell'Associazione un'influenza determinante attraverso il Comitato di indirizzo e controllo. In merito allo svolgimento del più dell'80% delle attività per compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrice controllante (o da più amministrazioni aggiudicatrici controllanti, come nel caso di specie), l'art. 2 dello Statuto dell'Agenzia prevede espressamente che l'attività dell'Agenzia sia indirizzata principalmente ai propri Enti Pubblici associati e che l'attività di supporto prestata a favore dei suddetti Enti abbia carattere assolutamente dominante, costituendo oltre l'80% dell'attività complessivamente svolta da AESS. Inoltre, per il restante 20% delle attività, "è ammessa la produzione ulteriore, nel rispetto del suddetto limite, anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale". In merito all'assenza di partecipazione diretta di capitale privato, l'Agenzia è totalmente ed esclusivamente partecipata da Enti Pubblici e non è pertanto presente alcuna partecipazione di capitale privato.

Alla luce di quanto sopra, le caratteristiche statutarie di AESS si conformano perfettamente con le richieste del legislatore comunitario, circostanza confermata dalla stessa inclusione dell'Agenzia nell'elenco degli Organismi in house da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella citata delibera n. 1120 del 4 dicembre 2019, stante la presenza statutaria dei requisiti sopracitati:

tale deliberazione conferma, inoltre, la validità e la conformità della veste giuridica prescelta, anche alla luce del fatto che l'iscrizione sia avvenuta senza che l'Autorità abbia obiettato alcunché in merito alla forma giuridica di AEES (All. 2). Del pari, anche l'Avvocatura dello Stato ha dato parere positivo alle Gallerie degli Uffici sia per la partecipazione ad AEES come associato che per gli affidamenti diretti alla stessa in modalità in house, senza muovere alcun rilievo sulla forma giuridica (All. 3). Infine, comprendendo le osservazioni della deliberazione della Corte dei conti, si evidenzia che, già nel 2023, AEES ha intrapreso un'analisi relativa alla propria natura per rispondere all'aumento delle proprie dimensioni, affidando a Nomisma S.p.A. uno studio specifico sul nuovo piano di sviluppo (All. 4), presentato ai membri del Consiglio di Amministrazione in data 10/05/2024, il quale ha confermato la forma associativa come la migliore per rispondere alle esigenze degli Enti Pubblici associati.

5. Sugli aspetti tributari

Come sopra anticipato, anche dal punto di vista prettamente tributario è chiara la differenza fra ente

commerciale ed ente con scopo di lucro. L'Agenzia delle Entrate, con la propria risoluzione 63/E/2019, ha fornito importanti chiarimenti su tale differenza. In particolare, anche nella suddetta risoluzione è stato chiarito che "il concetto di non lucratività non coincide necessariamente con quello di non commercialità", in quanto l'assenza del fine di lucro prescinde dalla qualifica relativa all'attività prevalente dell'ente ed implica "un'espressa previsione statutaria che vincola la destinazione del patrimonio e degli utili, di cui deve essere esclusa (anche in forma indiretta) la ripartizione, alle stesse finalità sociali perseguite dall'ente". Ne discende che la commercialità sotto il profilo tributario dell'ente risulta in ogni caso coerente e compatibile con il carattere non lucrativo dello stesso, senza che questo comporti necessariamente una trasformazione. Anche dal punto di vista tributario, quindi, la veste giuridica dell'Associazione risponde alla configurazione di AEES.

6. Conclusioni

Tutto ciò premesso, considerando nel caso di specie che:

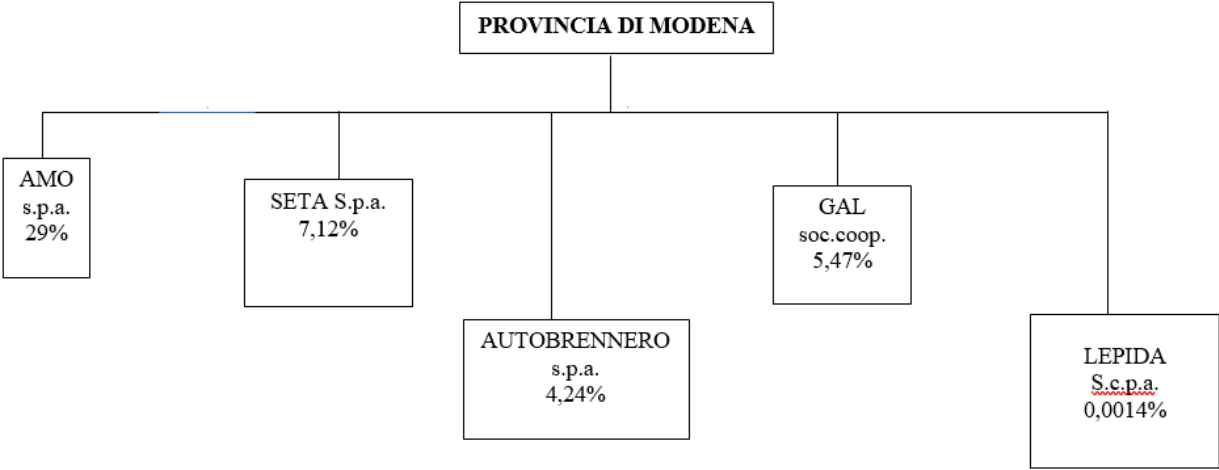
- a) è possibile svolgere attività commerciale anche per un ente senza scopo di lucro;*
- b) ai sensi della disciplina comunitaria e della giurisprudenza della Corte Conti, è possibile che anche un ente costituito in una delle forme di cui al libro I del Codice civile possa qualificarsi come organismo in-house;*
- c) AEES presenta tutte le caratteristiche e i requisiti previsti dalla Direttiva 2014/24/UE in materia di affidamenti in house, circostanza verificata da autorevoli soggetti pubblici quali l'ANAC e l'Avvocatura dello Stato;*
- d) la forma giuridica dell'associazione consente l'adesione libera a tutti i soggetti che abbiano i requisiti per farne parte, senza la necessità di modifiche statutarie.*

AEES ritiene che la veste giuridica dell'associazione continui a costituire la forma più rispondente alle caratteristiche concrete di AEES, indipendentemente dal fatto che l'attività prevalentemente svolta possa qualificarsi come commerciale."

Nelle more del completamento delle valutazioni in corso, la Provincia si farà parte attiva per continuare gli opportuni approfondimenti con gli altri soci in sede assembleare.

SITUAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI MODENA

ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2024



RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE CON INDICAZIONE DELL'ESITO

Segue quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni programmate nel quale si anticipano gli esiti della ricognizione effettuata.

PARTECIPAZIONI DIRETTE PROVINCIA DI MODENA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/24	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2023	NOTE
Amo s.p.a.	02727930360	29%	Funzioni di programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena per conto degli Enti locali. Progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali ad es. reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate.	Mantenere senza interventi	
Autobrennero s.p.a.	00210880225	4,24%	Progettazione, costruzione ed esercizio dell'Autostrada Brennero – Verona – Modena coi collegamenti con Merano, con il lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già assegnati in concessione, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi.	Mantenere senza interventi	
G.A.L. soc.	02232330361	5,47%	Gestire fondi comunitari destinati allo	Mantenere	Esclusa da

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/24	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE 2023	NOTE
coop.			sviluppo e alla promozione economica, turistica e culturale del territorio appenninico delle province di Modena e Reggio Emilia, con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del turismo	senza interventi	applicazione art. 20 ai sensi dell'art. 26 c.6 bis del TUSP in quanto società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 c. 6
LEPIDA s.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Costituita in attuazione della L.R. 11/2004 per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni socie; gestisce la rete in fibra ottica (rete lepidia)	Mantenere senza interventi	
Seta s.p.a.	02201090368	7,12%	La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, per conto degli enti locali del territorio modenese	Mantenere senza interventi	

Seguono le schede relative alle singole società partecipate.

1. AMO s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena Spa
Codice fiscale società partecipata	02727930360
Sede Legale	Strada Sant'Anna, 210 – 41122 Modena
Forma Giuridica	Società per azioni
Anno di Costituzione della Società	09/06/2003
Stato della società	attiva
Capitale sociale	Euro 5.312.848
Quota Provincia	Euro 1.540.720
Settore di attività della partecipata – codice ATECO	H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. Emilia - Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico

locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge - per conto degli enti locali della provincia di Modena - le seguenti attività previste dallo statuto:

- la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;
- la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e di servizi complementari, quali ad esempio i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;
- la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili;
- lo svolgimento di studi, ricerche, consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;
- la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e minore pressione sulla rete della viabilità locale;
- la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (clearing);
- l'attuazione della politica tariffaria, in conformità delle determinazioni dei competenti Enti;
- la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. n. 30/98 e successive modifiche e 24 integrazioni;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale ed alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità; la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale ed alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, idoneità dei percorsi e ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

- l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotranviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli enti locali della provincia di Modena.

Compagine sociale al 31/12/2024

ente	Soci	capitale nominale	quota %
Provincia	Modena	1.540.720	29,00
comune	Bastiglia	1.376	0,03
comune	Bomporto	11.920	0,22
comune	Campogalliano	528	0,01
comune	Camposanto	2.624	0,05
comune	Carpi	510.416	9,61
comune	Castelfranco E.	67.104	1,26
comune	Castelnuovo R.	9.696	0,18
comune	Castelvetro	11.488	0,22
comune	Cavezzo	5.216	0,10
comune	Concordia	5.872	0,11
comune	Fanano	928	0,02
comune	Finale Emilia	35.088	0,66
comune	Fiorano	20.640	0,39
comune	Fiumalbo	128	0,00
comune	Formigine	116.512	2,19
comune	Frassinoro	1.248	0,02
comune	Guiglia	1.920	0,04
comune	Lama Mocogno	1.872	0,04
comune	Maranello	43.312	0,82
comune	Marano	2.832	0,05
comune	Medolla	12.944	0,24
comune	Mirandola	67.744	1,28
comune	Modena	2.390.768	45,00
comune	Montecreto	288	0,01
comune	Montefiorino	1.136	0,02
comune	Montese	1.408	0,03
comune	Nonantola	400	0,01
comune	Novi	11.648	0,22
comune	Palagano	1.168	0,02
comune	Pavullo	37.552	0,71
comune	Pievepelago	864	0,02
comune	Polinago	592	0,01
comune	Prignano	1.824	0,03
comune	Ravarino	3.696	0,07
comune	Riolunato	208	0,00
comune	San Cesario	4.768	0,09
comune	San Felice	14.992	0,28
comune	San Possidonio	1.856	0,03
comune	San Prospero	5.408	0,10
comune	Sassuolo	254.928	4,80
comune	Savignano	7.504	0,14

comune	Serramazzoni	8.608	0,16
comune	Sestola	1.424	0,03
comune	Soliera	21.520	0,41
comune	Spilamberto	21.216	0,40
comune	Vignola	45.248	0,85
comune	Zocca	1.696	0,03
		5.312.848	100

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Utile (Perdita) d'esercizio	1.314.846	12.872	21.930	409.107	519.150

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2022	2023	2024	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.349.557	1.654.737	1.677.967	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	35.057.386	39.566.943	41.708.400	
Contributi in conto esercizio	34.088.543	37.359.045	40.714.826	
Totale Fatturato (A1+A5)	36.406.943	41.221.680	43.386.367	40.338.330

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del Tusp, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio la cui natura è relativa principalmente a trasferimenti nazionali, regionali e comunitari destinati al TPL, compresi quelli degli Enti locali soci.

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Valore della Produzione	36.406.943	41.221.680	43.386.367
B) Costi della Produzione	36.394.664	41.196.629	43.306.870
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	12.279	25.051	79.497
C) Proventi e oneri finanziari	32.269	406.952	463.110
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	44.335	432.003	542.607
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	22.405	22.896	23.457
Utile (Perdita) dell'esercizio	21.930	409.107	519.150

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	18.993.734	18.817.763	18.920.647
C) Attivo circolante	16.830.523	20.005.266	18.920.269

D) Ratei e risconti	0	0	0
Totale attivo	35.824.257	38.823.029	37.840.916

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Patrimonio netto	20.850.948	21.260.053	21.779.202
B) Fondi per rischi e oneri	953.741	1.178.756	1.885.204
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	302.148	101.671	119.381
D) Debiti	6.864.466	9.955.469	8.163.398
E) Ratei e risconti	6.852.954	6.327.080	5.893.731
Totale passivo	35.824.257	38.823.029	37.840.916

Dati relativi all'esercizio 2024

Numero medio dipendenti	11
Numero amministratori	1
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	743.995
Compensi amministratori	27.973
Compensi componenti organo di controllo	18.200

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Per quanto riguarda l'analisi della partecipazione e la verifica dei requisiti del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – in particolare delle finalità perseguite e attività ammesse – si rimanda a quanto già scritto dalla Provincia di Modena nella revisione periodica per l'anno 2024 approvata con Delibera di Consiglio n. 93/2024.

La partecipazione in Amo spa si configura quale obbligatoria alla luce delle disposizioni normative statali e regionali (D. Lgs. 422/97 e art. 19 della LR 30/1998); quindi, la valutazione di “stretta necessità” è già stata fatta a monte dal legislatore mediante le disposizioni sopra richiamate. In ogni caso, l'attività svolta dalla società è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale lettere art. 4 co.2 lett. a) e alla produzione di un servizio strumentale alle funzioni svolte dalla Provincia di Modena, svolgendo essa un'attività di programmazione del servizio pubblico di trasporto locale. La legge 56/2014 (Legge Delrio) prevede, all'art. unico, comma 85 lett. b) che le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale”. Pertanto, per espressa disposizione normativa, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale rimane tra le funzioni fondamentali che istituzionalmente l'ente provincia come delineato dalla Legge Delrio è tenuto a svolgere.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

L'art. 20 del TUSP impone all'Ente di compiere un'analisi della sussistenza o meno delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo.

- L'attività svolta dalla società rientra nelle categorie di cui all'art. 4.
- In riferimento alla condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.20, alla data del 31 dicembre 2024 come risulta dalla nota integrativa al bilancio relativo all'esercizio 2024, il numero medio dei dipendenti della società era di n. 11 unità (1 dirigente e 10 impiegati). L'art. 25 della L.R. 10/2008 prevede che le Agenzie locali per la mobilità siano amministrate da un Amministratore Unico. AMO rispetta questo parametro avendo nominato un Amministratore Unico già dal 2010, i cui compensi in applicazione del Decreto-legge n. 95/2012, sono stati ridotti del 20%. Il compenso percepito nell'anno 2024 è di € 30.516 lordi. La Provincia di Modena concorre alla nomina dell'Amministratore Unico di AMO, in sede di Assemblea insieme agli altri enti soci. L'Assemblea dei soci in data 24/06/2022 ha approvato la nomina di Stefano Reggianini Amministratore Unico della Società per il triennio 2022-2024.
- In relazione alla lettera c), la Provincia di Modena non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da AMO S.p.A., posto che le funzioni assegnate dalla legge regionale alle agenzie per la mobilità attengono alla programmazione, alla regolazione ed al controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione.
- In relazione alla lettera d), come risulta dai dati riportati in premessa, il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore al milione di euro, essendo pari ad euro 40.338.330.
- Non ricorre la condizione della lettera e) in quanto il risultato degli ultimi cinque esercizi è in utile.
- Con riferimento alla lettera f) del comma 2°, non si rileva una condizione di inefficienza strutturale né contingente, stante i risultati sempre positivi di esercizio.

Sul piano economico-finanziario, la gestione della società evidenzia un andamento positivo, l'esercizio chiuso al 31/12/2024 riporta infatti un utile pari a € 519.150. Per il 2024, la gestione della società si conferma in equilibrio, il numero dei dipendenti è diminuito rispetto al 2023. La società ha come socio di riferimento il Comune di Modena che detiene il 45% delle azioni di aMo e per questo esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, n. 2, c.c. Anche per il 2024, il Comune di Modena, in ragione della partecipazione di controllo detenuta, ha assegnato alla società ai sensi dell'art. 19 comma 5 del TUSP con proprio provvedimento, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento. Amo ha provveduto a recepire tali obiettivi pubblicando il proprio provvedimento sul sito istituzionale. La Provincia di Modena è comunque parte attiva nella determinazione degli obiettivi strategici e gestionali della società, nonché nella verifica del loro raggiungimento, nell'ambito del controllo delle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL.

Come già accaduto nel corso del 2021, del 2022 e del 2023, coordinati dal socio pubblico di maggioranza relativa (Comune di Modena) e, in ottemperanza a quanto indicato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna nelle deliberazioni n. 65/2021/VSGO e n. 12/2021/VSGO di esame dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie anni 2017-2018-2019 (art. 20, D.lgs. 175/2016) rispettivamente del Comune di Modena e del Comune di Carpi, la Provincia di Modena e il Comune di Carpi hanno partecipato al processo di definizione di specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, affidati dal Comune di Modena alla società. Tali obiettivi sono illustrati e condivisi nell'assemblea dei soci di AMO del 03/11/2023 che delibera il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento.

Circa la necessità di aggregazione di società, indicata alla lettera g), si rileva che già l'art. 19 al comma 1 bis della Legge Regionale n. 30/1998 prevedeva un percorso di semplificazione della governance del sistema, attraverso operazioni di accorpamento fra Agenzie per la Mobilità. Rispetto al progetto di accorpamento delle due agenzie di Modena e Reggio Emilia, in data 25 marzo 2022, alla conclusione dell'iter approvativo del Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale e per la Mobilità Sostenibile in Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, è stata stipulata la "Convenzione per l'istituzione e regolamentazione della cooperazione nella gestione delle funzioni proprie fra aMo e l'Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia" approvata dalle rispettive Assemblee dei Soci delle due Società. Nell'anno 2023 è proseguito l'accordo di collaborazione tra le Agenzie di Modena e Parma per la istituzione di un Ufficio Comune di progettazione filoviaria.

In ottemperanza a quanto previsto negli accordi di collaborazione vigenti tra aMo e l'Agenzia per la mobilità di Reggio Emilia, in continuità con l'anno 2023 si è provveduto a gestire e svolgere attività di manutenzione sulle infrastrutture di fermate (paline e pensiline) dei due bacini provinciali.

Anche per l'anno 2024 è proseguito l'accordo di collaborazione tra le Agenzie di Modena e Parma per l'istituzione di un Ufficio Comune di Progettazione Filoviaria che ha portato anche al ricevimento di incarichi di progettazione e direzione lavori per opere filoviarie da parte di soggetti privati.

Partecipazioni indirette

La società a.M.o. non detiene partecipazioni in altre società.

Esito della ricognizione

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, posto il rispetto dei parametri di cui all'art. 20 comma 2 del TUSP, la Provincia di Modena intende mantenere la partecipazione societaria senza interventi.

Azioni intraprese a seguito della deliberazione n. 78 / 2025 / VSGO Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna,

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna con propria pronuncia n. 78/2025/VSGO, avente ad oggetto "Provincia di Modena - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.lgs. n. 175/2016) al 31/12/2022 e al 31/12/2023", ha richiesto alla Provincia di Modena di "attendere a tutte le azioni volte a preservare il valore della partecipazione sociale, anche con riferimento al ripristino delle risorse eventualmente venute a mancare per effetto di azioni delittuose ascrivibili a soggetti appartenenti alla Società", evidenziando la necessità che la Provincia "verifichi, tra l'altro, la situazione gestionale e organizzativa della Società".

Con lettera del Presidente prot. n. 24357 dell'11/7/2025 la Provincia ha chiesto ad AMO di convocare apposita assemblea ordinaria, nella quale:

- a) riferire ed approfondire - a cura degli organi sociali - ogni informazione utile, ai fini dell'eventuale esercizio delle azioni sociali di responsabilità, in relazione ai fatti e alle circostanze che hanno portato all'ammanto registrato nel bilancio di esercizio 2024 e (parrebbe) pure nell'esercizio in corso;
- b) adottare ogni più opportuna deliberazione in merito all'esercizio delle azioni sociali di responsabilità verso i componenti degli organi di amministrazione, controllo e/o revisione in carica nei periodi a cui detti fatti e circostanze si riferiscono, nonché ogni inerente e/o conseguente deliberazione.

La Provincia di Modena con lettera del Presidente prot. 24520 del 14/07/2025 ha richiesto ad AMO di mettere in campo tutte le azioni necessarie per assicurare che le somme illecitamente sottratte vengano recuperate e che il bilancio di AMO tenga in debito conto i fatti oggetto delle azioni delittuose citate nella deliberazione della Corte.

La società con lettera prot. 2894/2025 del 01/09/2025 – assunta a Prot. dell'Ente con n. 29764 del 02/09/2025 – ha informato la Provincia di Modena di aver messo in atto molteplici azioni per il recupero delle somme indebitamente sottratte.

L'assemblea dei soci di AMO richiesta si è tenuta il giorno 16/7/2025, per affrontare in particolare il tempo dell'assetto organizzativo della società e le possibili iniziative da intraprendere in materia. Infine, nel corso dell'Assemblea dei soci del 31/10/2025 l'Amministratore Unico ha illustrato attraverso una relazione articolata i progressi compiuti nell'ambito dell'azione di riorganizzazione e del percorso di consolidamento della società; per punti:

a) Governance:

- Avvio della revisione dello Statuto societario tramite incarico notarile;
- Conclusione del Modello 231, curata dal Prof. Giulio Garuti del Foro di Modena, con interviste ai dipendenti e implementazione del Modello stesso a partire dal 01/01/2026;
- Aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza entro il 31/01/2026;
- Redazione di un Regolamento finanziario;
- Pubblicazione di un avviso per l'istituzione di un Comitato dei Garanti e aggiornamento del Codice Etico;

b) Gestione operativa e finanziaria:

- Razionalizzazione dei servizi informatici oggi “frammentati” attraverso l'espletamento di un'unica procedura di gara ad evidenza pubblica;
- Applicazione sempre più rigorosa del principio di rotazione dei fornitori nell'affidamento di lavori, servizi e forniture come previsto dal Codice dei Contratti pubblici;
- Revisione e selezione di nuovi istituti di credito, dato atto della chiusura di uno dei tre conti correnti aperti con richiesta di nuove proposte da parte di altri operatori bancari.
- Eliminazione progressiva dell'uso del contante.

c) Organizzazione interna:

- Presentazione del nuovo organigramma, elaborato con il supporto del Direttore Generale.
- Rafforzamento degli uffici amministrativi e direzionali mediante l'introduzione di figure “a specchio”, per superare situazioni di eccessiva concentrazione delle funzioni.
- Ripristino della pianta organica della società da n. 10 a n. 13 unità, senza in ogni caso aggravii economici per i soci.

In merito alla situazione dei procedimenti giudiziari in corso, il Presidente di AMO ha riferito lo stato delle attività relativo alle vicende degli ammanchi finanziari emersi negli scorsi mesi; per punti:

- L'Agenzia ha consegnato nuova documentazione ritenuta rilevante al fine delle indagini alla Guardia di Finanza su propria iniziativa.
- Sono in corso le indagini da parte della magistratura con riferimento al procedimento penale nei confronti dell'ex dipendente ritenuta responsabile degli ammanchi.
- La società ha proceduto al licenziamento dell'ex Direttore Generale di cui si preannuncia l'impugnazione da parte dello stesso.
- Confermato il decreto ingiuntivo per € 460.000, emanato dal Tribunale di Modena, verso l'ex dipendente.
- È in corso la valutazione sull'eventuale avvio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. verso i precedenti amministratori e Direttori, sulla base di un parere legale in corso di redazione.

- Valutazioni circa il possibile reclamo verso un Istituto di credito su cui sono confluite le risorse indebitamente sottratte alla società.

2. AUTOBRENNERO s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Autostrada del Brennero S.p.A.
Codice fiscale società partecipata	00210880225
Sede Legale	Via Berlino, N.10 - 38121 Trento
Forma Giuridica	Società per Azioni
Anno di Costituzione della Società	20/02/1959
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	55.472.175,00 euro
Quota Provincia	4,24%
Oggetto sociale	Progettazione, costruzione e esercizio dell'autostrada Brennero – Verona - Modena coi collegamenti con Merano, col lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già assentiti in concessione, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi.
Settore di attività della partecipata	H.52.21.2 gestione di strade, ponti e gallerie

Compagine sociale

Soci	categoria socio	n. azioni	Capitale nominale	quote %
Camera di Commercio di Bolzano	cciaa	12.912	466.768,80	0,8414
Camera di Commercio di Mantova	cciaa	38.316	1.385.123,40	2,4970
Camera di Commercio di Trento	cciaa	5.171	186.931,65	0,3370
Camera di Commercio di Verona	cciaa	26.044	941.490,60	1,6972
Comune di Bolzano	ente locale	64.860	2.344.689,00	4,2268
Comune di Mantova	ente locale	32.469	1.173.754,35	2,1159
Comune di Trento	ente locale	64.938	2.347.508,70	4,2319
Comune di Verona	ente locale	84.531	3.055.795,65	5,5087
Provincia Autonoma di Bolzano	ente locale	117.028	4.230.562,20	7,6265
Provincia di Mantova	ente locale	48.944	1.769.325,60	3,1896
Provincia di Modena	ente locale	65.078	2.352.569,70	4,2410
Provincia di Reggio Emilia	ente locale	33.378	1.206.614,70	2,1752
Azienda Consorziale trasporti di Reggio Emilia	ente pubblico	5.000	180.750,00	0,3258
Provincia Autonoma di Trento	ente locale	121.726	4.400.394,90	7,9326
Provincia di Verona	ente locale	84.594	3.058.073,10	5,5128

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige	regione	495.480	17.911.602,00	32,2893
A4 Holding S.p.a.	privato	64.951	2.347.978,65	4,2327
Banco Bpm Spa	privato	30.649	1.107.961,35	1,9973
Infrastrutture CIS s.r.l. in sigla Infracis s.r.l.	privato	120.113	4.342.084,95	7,8275
Società italiana per condotte d'acqua s.p.a.	privato	1.534	55.454,10	0,1000
Autostrada del Brennero s.p.a. (azioni proprie)	privato	16.784	606.741,60	1,0938
Totale partecipazione soci		1.534.500	55.472.175,00	100,0000

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Utile (Perdita) dell'esercizio	20.286.514	56.951.297	93.547.897	80.032.087	97.922.796

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2022	2023	2024	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	390.520.411	399.602.016	405.533.924	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	72.991.542	16.726.462	15.302.147	
<i>Contributi in conto esercizio</i>	0	0	0	
Totale Fatturato (A1+A5)	463.511.953	416.328.478	420.836.071	433.558.834

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Valore della Produzione	466.960.502	420.158.304	424.211.671
B) Costi della Produzione	343.052.910	328.919.403	333.124.429
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	123.907.592	91.238.901	91.087.242
C) Proventi e oneri finanziari	13.705.751	30.244.535	34.415.054
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-6.936.014	1.571.118	1.265.685
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	130.677.329	123.054.554	126.767.981
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	37.129.432	43.022.467	28.845.185
Utile (Perdita) dell'esercizio	93.547.897	80.032.087	97.922.796

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	954.245.040	1.013.634.892	921.881.406

C) Attivo circolante	983.602.756	1.000.442.941	1.160.544.554
D) Ratei e risconti	3.271.659	5.261.028	3.814.562
Totale attivo	1.941.119.455	2.019.338.861	2.086.240.522

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Patrimonio netto	890.281.102	932.370.289	994.999.585
B) Fondi per rischi e oneri	904.207.637	941.054.868	969.706.655
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.385.153	6.918.087	5.861.000
D) Debiti	138.712.325	137.331.629	114.455.853
E) Ratei e risconti	533.238	1.663.988	1.217.429
Totale passivo	1.941.119.455	2.019.338.861	2.086.240.522

Dati relativi all'esercizio 2024

Numero medio dipendenti	951
Numero amministratori	14
Di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organi di controllo	5
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	89.427.850
Compensi amministratori	490.959
Compensi componenti organo di controllo	145.942

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Per quanto riguarda l'analisi della partecipazione e la verifica dei requisiti del Testo Unico delle società a partecipazione pubblica – con particolare riferimento alle finalità perseguite e alle attività ammesse – nel richiamare quanto già scritto dalla Provincia di Modena nella revisione periodica per l'anno 2024 approvata con Delibera di Consiglio n. 93/2024, così come nei precedenti provvedimenti di revisione periodica ex art. 20 del TUSP – si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività societaria è pienamente compatibile con le disposizioni del comma 2 lett. a) dell'art.4 del TUSP.

La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assegnate in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

Alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 56/2014 (cd "legge Derio" di riordino istituzionale delle province) spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale nei settori della viabilità e dei trasporti. Pertanto, la partecipazione a tale società risulta essere una scelta strategica finalizzata al governo del territorio, in quanto permette all'ente di intervenire sul sistema di circolazione stradale urbana ed extraurbana, anche mediante la realizzazione di opere di

miglioramento e potenziamento delle strade provinciali nei territori interessati dal passaggio dell'autostrada.

Va inoltre considerato il valore strategico dell'Autostrada Modena - Brennero, per lo sviluppo economico del territorio modenese. In tal senso, l'attività societaria configura pienamente le caratteristiche di servizi di interesse generale per il territorio e la collettività provinciale, in ambiti di competenza dell'Ente.

Con riferimento alla partecipazione in Autobrennero, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nella citata deliberazione n. 78 / 2025 / VSGO ha ritenuto “le sintetiche le argomentazioni proposte dalla Provincia di Modena insufficienti a motivare il mantenimento di una partecipazione societaria, peraltro di modesta entità”. La Corte richiama inoltre i contenuti di quanto statuito dalla Sezione autonomie della Corte dei conti (del. n. 10/SEZAUT/2024/FRG) e cioè “l'art. 4, nello specifico, nel fissare le condizioni per la costituzione di società a partecipazione (diretta o indiretta) pubblica ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie, ha stabilito in primis un limite di carattere generale, declinato in termini di vincolo di scopo pubblico, fissando, a completamento del medesimo, un vincolo di attività, esplicitato mediante l'analitica indicazione delle attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica”.

Per la Corte “appare sicuramente condivisibile la prospettazione della Provincia che riconduce l'attività di progettazione, costruzione e gestione del tratto autostradale A22 Brennero – Modena fra quelle di cui alla citata lett. a “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.

Si osserva altresì che detta attività risulta coerente con le funzioni assegnate alle province in tema di viabilità e trasporti ex art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Tuttavia, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella già citata deliberazione, non è sufficiente che l'attività svolta dalla partecipata sia teoricamente riconducibile alla previsione normativa, dovendo l'Amministrazione valutare “se l'attività di produzione di quel determinato bene o servizio, con il ricorso al modello societario sia, non solo, in astratto, ammissibile, oltre che coerente con la finalità istituzionale dell'ente ma, con riferimento al caso concreto, altresì, strettamente necessaria”. Valutazione che appare tanto più imprescindibile nei casi, quali quello in esame, di partecipazioni minoritarie e in assenza di forme di coordinamento con gli altri soci pubblici che consentano il controllo “congiunto” della società.”

Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 25/7/2025 le argomentazioni sul mantenimento della partecipazione sono state specificate e dettagliate in maniera circostanziata, anche richiamando i contenuti della presa d'atto della Corte Conti – Sezione regionale della Lombardia a seguito delle risultanze di richiesta dell'integrazione istruttoria al Piano di razionalizzazione periodica del Comune di Mantova in relazione alla partecipazione ad Autobrennero s.p.a. (Deliberazione Corte Conti Lombardia, n. 79 del 20 gennaio 2016).

A tal fine gli elementi da considerare sono molteplici.

In primo luogo, si richiama qui quanto contenuto nella delibera di Consiglio n. 105/2022: “Nell'ambito del Piano Economico Finanziario allegato alla convenzione aggiuntiva stipulata in data 6 maggio 2004, con la quale è stata rilasciata la proroga della concessione per l'esercizio dell'autostrada del Brennero fino alla scadenza del 30.04.2014 era previsto che l'Autostrada del Brennero S.p.A. contribuisse al finanziamento degli Enti locali provinciali, attraversati dall'autostrada, con l'importo complessivo di 110 milioni di euro destinati alla realizzazione di opere stradali di rilevante interesse pubblico, funzionali al collegamento con l'Autostrada del Brennero, al fine dell'ottimizzazione della viabilità e della mobilità provinciale: la quota spettante alla Provincia di Modena è stata pari a 10,33 milioni di euro.

Nell'ambito del processo di definizione di un nuovo affidamento della concessione autostradale alla società Autobrennero, si prefigura un ulteriore programma di investimenti che interesseranno la viabilità provinciale e il sistema viario di adduzione ai caselli autostradali del territorio modenese”.

A seguito di richiesta di Autobrennero s.p.a. nell'ambito di specifico Accordo di cooperazione sono stati inviati in data 15/5/2020 un elenco di interventi da finanziare pari a 60 milioni di euro. Tale accordo di cooperazione approvato da Autobrennero s.p.a. è stato oggetto di contenzioso a seguito di delibera CIPE con la costituzione in giudizio di alcuni soci, tra cui la Provincia di Modena, in relazione all'esatta quantificazione del valore di subentro alla luce di eventuali benefici registrati dal protrarsi della gestione della concessione A22 oltre la scadenza dal 2014. Nel corso del 2023 il TAR Lazio ha fissato l'udienza pubblica di discussione per il 3 aprile 2024 poi rinviata dapprima al 12 febbraio 2025 e poi al 29 ottobre 2025.

Si evidenzia inoltre che già ora l'Autostrada in parola ha un impatto diretto su almeno 118 km di strade provinciali (unica autostrada che transita sul territorio dell'Area nord della Provincia di Modena), sia nei termini di ambiente che di sistemi complementari o di adduzione, per effetto delle uscite previste ai caselli di Campogalliano, Carpi e Reggiolo-Rolo (in territorio della Provincia di Reggio Emilia ma che è funzionale anche a Comuni modenesi). Si elencano di seguito le strade provinciali interessate: SP1 Sorbarese, SP11 della Pioppa, SP12 di Soliera, SP13 di Campogalliano, SP13.1 S. Martino in Rio, SP13.3 Via per Reggio, SP 413 Romana Nord, SP 468 di Correggio, SP 5 di Cavezzo, SP5.1 San Giacomo Roncole, SP8 di Mirandola, SP 8.2 Moglia, SP 8.3 Rolo, SP Bretella Nord di Carpi.

L'altro aspetto da non sottovalutare è contenuto nella delibera n. 78 del 20 giugno 2025 al punto 9.1.2 "Struttura del gruppo" dal quale si rileva la partecipazione di Autobrennero in AutoCS Autostrada Campogalliano-Sassuolo e in ARC Autostrada Regionale Cispadana. Si sottolinea il ruolo avuto dalla Provincia di Modena in quanto socio al fine di attivare i percorsi finalizzati alla definizione delle finalità e delle attività che costituiscono gli obiettivi delle suddette società.

La società AutoCS ha infatti la finalità di prolungare l'A22 stessa fino a Sassuolo (Mo) con un impatto sia su ulteriori arterie appartenenti alla viabilità provinciale che sul tessuto economico provinciale in quanto di collegamento con il Distretto economico della Ceramica.

Lo stesso si può affermare per la società ARC in quanto la finalità di collegamento tra la A22 e la A13 attraverserà tutto il territorio nord della Provincia di Modena in senso longitudinale attraversando a sua volta importanti arterie appartenenti alla viabilità provinciale ed effettuando un collegamento con il distretto economico del bio-medicale della Provincia di Modena.

Un ulteriore elemento richiamato nella deliberazione della Corte dei Conti Lombardia, già citata, risiede nell'utilizzo dei dividendi annuali della società per attività di manutenzione al fine di sopperire all'impatto ambientale e di deterioramento infrastrutturale determinato dalla A22 sulle strade provinciali. A tal fine preme sottolineare che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale finanziate con risorse proprie della Provincia (quindi al netto di contributi da enti pubblici e privati) pesano sul bilancio dell'Ente per una percentuale superiore al 40% della spesa corrente e di investimento.

Relativamente al soddisfacimento dei requisiti di cui all'**art.5 TUSP**, si sottolinea che la norma richiede alle amministrazioni di evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano la scelta della partecipazione alla società, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (...) e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa nei casi di acquisto di partecipazioni, anche indirette in società già costituite.

La sostenibilità economico finanziaria della suddetta partecipazione richiesta dal comma 2 dell'**art.5** non sembra essere in discussione posto che, come evidenziato dal risultato degli ultimi cinque esercizi, la società Autobrennero ha realizzato sempre utili.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Il risultato della gestione 2024 di Autostrada del Brennero S.p.a (nel seguito anche "Autobrennero" o "A22" o "la Società") evidenzia un utile di 97,9 milioni di euro a fronte di un risultato conseguito nel 2023 di 80,0 milioni. Al lordo delle imposte, il risultato si è attestato a 126,8 milioni di euro, contro i 123,1 milioni di euro registrati nel 2023.

Il valore della produzione nell'anno è stato di 424,2 milioni di euro (420,2 milioni nel 2023), registrando un incremento percentuale di poco meno dell'1%.

Il margine operativo lordo d'esercizio – al netto dell'accantonamento al F.do Ferrovia - si attesta a 130,2 milioni di euro (139,5 milioni nel 2023), ovvero, non considerando tale posta, a 164,70 milioni di euro (174,00 milioni nel 2023). Tale risultato è dovuto principalmente alla crescita degli introiti da pedaggio – al lordo dei “sovrapprezzi” – che nell'esercizio hanno registrato 382,4 milioni di euro (erano stati 377,8 milioni nel 2023) e dal conseguente incremento dei ricavi derivanti dalle *royalties* per le aree di servizio, pari a 23,1 milioni di euro, che hanno fatto segnare un aumento del 6% (nel 2023 erano risultati pari a 21,8 milioni di euro). Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono pari ad euro 3,4 milioni rispetto al dato di euro 3,8 milioni registrato nel 2023. Gli altri ricavi risultano pari a 15,3 milioni di euro, rispetto ai 16,7 milioni di euro.

I costi della produzione sostenuti nel corso del 2024 hanno raggiunto in totale un valore di 333,1 milioni di euro, contro i 328,9 milioni di euro del 2023, e pertanto hanno presentato un incremento di circa 4,2 milioni di euro, pari a poco più dell'1%. Tale incremento è attribuibile all'effetto combinato delle variazioni delle seguenti voci:

- un aumento complessiva della voce “*spese per servizi*” per 12,9 milioni di euro, dovuta per lo più a maggiori spese per manutenzioni sul cespite autostradale;
- una riduzione complessiva della voce “*ammortamenti e svalutazioni*” per 5,3 milioni di euro;
- una riduzione complessiva della voce “*accantonamenti per rischi*” per 3,9 milioni di euro;
- una riduzione complessiva dei costi per il personale di 0,3 milioni di euro;
- un aumento complessivo dei costi per acquisti, godimento beni di terzi e oneri di gestione per circa 0,8 milioni (al netto della variazione rimanenze).

Si registra anche per il 2024 il positivo risultato (34,4 milioni di euro) della gestione finanziaria: la voce Proventi e oneri finanziari presenta complessivamente un incremento di 4,2 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 comma 2, si rileva che per la Società non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e).

In particolare, per quanto concerne la lett. b), la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti del CDA è attualmente di 14 persone. L'attuale CDA è in carica dal 19/7/2022 per il triennio 2022-2024, due subentri in data 17/06/2024.

In merito alle previsioni di cui all'art.11 commi 2 e 3 del TUSP, si richiama quanto già espresso nei provvedimenti di revisione periodica relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, e si osserva quanto segue:

1. la società Autobrennero s.p.a. ha la propria sede legale in Trento, l'art. 23 del TUSP recante “Clausola di Salvaguardia” prevede che le disposizioni del decreto si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge Costituzionale n. 3/2001. In virtù di tale clausola, il legislatore regionale con la Legge 15 dicembre 2016 n. 16 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017) ha recepito il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii., in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina.
2. In particolare, l'art. 10 della suddetta legge regionale detta disposizioni in merito alla composizione e ai compensi degli organi sociali delle società partecipate dalla Regione, e prevede che sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, l'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione fosse costituito da un amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri. Tale deliberazione avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione di questa

deliberazione. Tuttavia, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige con la L.R. n.1 del 24 maggio 2019, ha modificato la legge regionale 8 agosto 2018 n. 6 aggiungendo all'art.4 della L.R. 6/2018 il comma 2 bis che stabilisce che nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1¹ e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2021, per la società Autostrada del Brennero S.p.A., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in deroga all'articolo 10 commi 2 e 5 della L.R. 15/12/2016 n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa L.R. 15/12/2016 n. 16.

3. Infine, l'articolo 4 della LR TAA del 19 maggio 2022, n. 3, ha modificato il sopra citato comma 2-bis dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6, prevedendo che "2-bis. Nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2024, per la società Autostrada del Brennero S.p.A., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in deroga all'articolo 10 commi 2 e 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16. L'art. 8, comma 1, della LR 20/12/2024 n. 5 ha ulteriormente prorogato al rinnovo successivo all'approvazione del bilancio di esercizio 2027 l'applicazione delle disposizioni all'articolo 10 commi 2 e 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16.

Quindi, nel rinnovo del CdA avvenuto in data 19/07/2022 hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 4/2007 che prevede che il numero complessivo di componenti dei Consigli di Amministrazione delle società di capitali aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme alle province autonome e ai comuni di Trento e di Bolzano aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il 53 per cento del capitale sociale, sia definito con deliberazione della Giunta Regionale², sentite le Province e gli

¹ Art.4 L.R. 6/2018 *Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale*. 1. In esecuzione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Giunta regionale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. nonché a costituire con la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, con facoltà di coinvolgere nell'assetto societario gli enti pubblici interessati allo sviluppo del "Corridoio scandinavo mediterraneo", una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, di economicità e di qualità sociale ed ambientale.

²La Deliberazione della Giunta Regionale n. 206/2008 Determinazione del numero dei componenti e dei limiti in materia di compensi del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione. Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 luglio 2008, n. 29.

Ha previsto che a) il numero massimo dei componenti di ciascun Consiglio di amministrazione delle società di capitali aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il cinquanta per cento del capitale sociale, è di cinque (n. 5) componenti;

b) in deroga a quanto stabilito al precedente punto a), il predetto numero di componenti può essere stabilito anche in misura superiore a cinque (n. 5) componenti, in relazione all'esigenza di assicurare un'adeguata rappresentanza degli altri soci, anche a tutela delle minoranze linguistiche; in tal caso, però, l'ammontare dei compensi attribuibile all'insieme dei componenti non può comunque superare l'importo massimo attribuibile, ai sensi dei punti seguenti, ad un consiglio di cinque componenti; c) i compensi lordi annuali massimi, omnicomprensivi, del presidente e degli altri componenti dei consigli di amministrazione, di cui ai commi 725 e segg. dell'art. 1 della [legge 296/2006](#), sono determinati avendo a riferimento l'indennità media annua complessivamente spettante ai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano alternativamente in carica come Presidente della Regione nel quinquennio di legislatura entro il quale sono nominati gli organi sociali; d) in alternativa alla determinazione dei singoli compensi, ove consentito dallo statuto della società, può essere determinato l'ammontare complessivo attribuibile a tutto il consiglio di amministrazione; in presenza di consigli di amministrazione formati da più di cinque (n. 5) componenti si applica il limite complessivo massimo previsto per un consiglio di amministrazione composto da cinque (n. 5) membri compreso il presidente;

altri enti pubblici detentori di quote azionarie, assicurando il contenimento della spesa pubblica per l'attività degli organi societari.

Il compenso spettante agli amministratori nel 2024 è stato pari a € 447.949 il rimborso spese invece pari a € 43.010.

Il compenso spettanti ai sindaci a norma dell'art. 2427. co. 16 c.c. è stato pari a € 140.000, mentre il rimborso spese pari a € 15.942.

Gli importi contrattuali previsti per le attività svolte dalla società di revisione per le attività svolte nell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 2427, co. 16 c.c. è stato pari a € 63.275,00 per l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, € 7.300,00 per gli altri servizi non di revisione e relativi principalmente alla verifica ed al supporto di progetti finanziati dall'Unione Europea nonché al supporto in merito al Bilancio di Sostenibilità della Società.

Il totale del personale alla data del 31/12/2024 era di 951 unità (alla fine del 2023 erano 957), con un decremento netto complessivo di 6 unità.

Informazioni ulteriori

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A. Come previsto dagli atti concessori, la società in quanto concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa in ragione di una nuova concessione, ad oggi ancora in via di definizione.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti e senza la partecipazione di soggetti privati.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, fra queste, l'autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016.

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021. Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo: ultima, quella prevista dall'art. 2, co. 1-ter, lett. b), del D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modificazioni, dalla L. 9/11/2021, n. 156 (cd decreto infrastrutture 2021).

Il DL 28/10/2020 n. 137, all'art. 31-undecies, ha previsto che al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, la società da essi a tale fine individuata possa procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità dei soci privati, prevedendo peraltro anche la velocizzazione delle citate procedure civilistiche.

Nel corso del 2021, visto il protrarsi del termine per il perfezionamento delle nuove concessioni, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha iniziato a valutare soluzioni alternative per l'affidamento della gestione dell'arteria autostradale A22: il D.L. 10/09/2021, n. 121, conv. con modificazioni, dalla L. 9/11/2021, n. 156 (cd decreto infrastrutture 2021), con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 2, ha previsto che, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture

autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento della concessione relativa alla tratta autostradale A22 possa avvenire anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'art. 183 del D.lgs. 50 del 2016 Codice dei Contratti (ora sostituito dal D. Lgs. 31.3.2023 n. 36), da concludere entro il 31 dicembre 2022. In pratica, la norma ha introdotto la possibilità di ricorrere al partenariato pubblico privato sotto forma di finanza di progetto per la gestione della A22. Trattandosi di un procedimento di affidamento aperto, possono essere presentate offerte concorrenti; tuttavia, se il progetto vincitore fosse migliorativo rispetto alla proposta di Autobrennero, la società potrebbe esercitare il diritto di prelazione e fare sua la concessione offrendo le stesse condizioni del progetto vincitore.

In linea con le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, la Società ha provveduto pertanto, anche tramite l'affidamento di appositi incarichi a terzi, all'esecuzione di ogni attività finalizzata alla tempestiva presentazione di una proposta di finanza di progetto nel rispetto del comma 15 del predetto art. 183.

Nel mese di maggio 2022 la proposta di finanza di progetto denominata «*Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero – Modena*» è stata formalmente depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

In data 6 dicembre 2022, con Decreto del Direttore Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali n. 132, è stata dichiarata la fattibilità della proposta di project financing per l'affidamento in concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena presentata dall'Autobrennero.

Nel frattempo, apposita modifica normativa ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023 l'originario termine previsto per la conclusione della procedura di finanza di progetto avviata.

Nel decreto sopra menzionato e nella relativa documentazione allegata risultano peraltro indicati i prossimi adempimenti necessari per la prosecuzione della procedura di finanza di progetto, in particolare, la verifica per quanto di competenza da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza stradale e, con riferimento ad alcuni progetti di investimento previsti nella proposta, al dibattito pubblico. Successivamente, è stata sottoposta al controllo da parte dell'Autorità per la Regolazione dei Trasporti, da cui sono scaturite ulteriori interlocuzioni e richieste alla società con le strutture ministeriali al fine della risoluzione di ogni potenziale elemento di criticità rilevato.

In data 10 luglio 2024, la Società ha pertanto provveduto a depositare presso il Concedente la documentazione inerente all'aggiornamento della proposta di finanza di progetto presentata in data 11 maggio 2022.

Con delibera n. 140/2024, l'ART ha provveduto all'«*Avvio del procedimento e indizione della consultazione pubblica sugli elementi per la definizione dello schema di concessione e del sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale relativi alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena*», prevedendo il termine del 15 novembre 2024 per la formulazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni ed eventuali proposte sul documento di consultazione e indicando al contempo che il termine di conclusione di tale procedimento era fissato al 29 novembre 2024.

In data 29 novembre 2024 è stata pubblicata la Delibera ART n. 175/2024 recante «*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 140/2024*».

In data 6 dicembre 2024, la Società ha provveduto ad un nuovo invio della proposta di *project financing* – comprensiva anche di Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato e bozza di Convenzione rivisti – adeguata in funzione dei contenuti della Delibera ART n. 175/2024 e della successiva comunicazione del Responsabile del procedimento di data 2 dicembre 2024.

Successivamente, è proseguito un fitto interscambio con il MIT, in merito a ulteriori criticità rilevate dall'ART sulla documentazione trasmessa, che hanno portato alla elaborazione di due ulteriori aggiornamenti della proposta di finanza di progetto, comprensivi sempre di PEF asseverato

e bozza di convenzione rivisti, di volta in volta recependo pedissequamente le osservazioni formulate dall'ART.

Il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato il bando denominato «Affidamento in concessione delle attività di gestione della tratta autostradale A22 Brennero – Modena».

Il bando presentava quale scadenza originaria per la presentazione della domanda di partecipazione il 28 febbraio 2025. Tale scadenza è stata successivamente prorogata al 31 marzo 2025 e da ultimo al 31 maggio 2025.

La concessione autostradale sarà aggiudicata mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 36/2023. Qualsiasi operatore economico che abbia i requisiti previsti nel bando potrà presentare una domanda di partecipazione. L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

L'importo complessivo degli investimenti da realizzare (come indicati nella proposta di finanza di progetto presentata) viene quantificato nel bando in euro 10.267.047.170.

Ulteriore importante passaggio contenuto nel bando di gara del 31 dicembre 2024 è quello relativo alla prelazione spettante al promotore della proposta di finanza di progetto (e quindi ad Autobrennero S.p.A.), in caso di mancata aggiudicazione della concessione.

Tale diritto è quindi giuridicamente tutelato da legge ordinaria dello Stato; ciononostante, a seguito di nota n. 13109 del 6 settembre 2024 del Responsabile del procedimento, con la quale veniva richiesto di acquisire il parere da parte dei Servizi della Commissione Europea DG-GROW in merito alla compatibilità con la normativa comunitaria del riconoscimento del diritto di prelazione in favore dell'attuale promotore Autostrada del Brennero S.p.A., nel bando è previsto che il riconoscimento di tale diritto *“sarà confermato nella lettera di invito solo a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dei Servizi della Commissione Europea. A tal fine il promotore, nella domanda di partecipazione da presentare ai sensi del successivo paragrafo IV.2), dovrà allegare, a pena d'esclusione, una dichiarazione di rinuncia di indennizzo e/o rivendicazione alcuna qualora il riconoscimento del diritto di prelazione fosse dichiarato incompatibile con la normativa eurounitaria”*.

Tale clausola si presenta in aperto contrasto con ogni disposto normativo attualmente vigente in materia. Trattasi di clausola, peraltro prevista a pena di esclusione, palesemente illegittima anche in quanto rivolta a un solo operatore economico, il promotore, al quale viene richiesto di rinunciare fin da subito a un suo eventuale diritto, in evidente violazione di ogni principio rivolto alla parità di trattamento dei concorrenti e di correttezza amministrativa contrattuale e con effetto lesivo di eventuali diritti accertabili in capo al soggetto promotore.

Pertanto, in data 29 gennaio 2025 il Consiglio di amministrazione della Società, anche a seguito di presa d'atto da parte dell'Assemblea dei Soci di pari data, ha deliberato, fra l'altro, *“di impugnare il bando di gara..... esclusivamente nella parte ove il medesimo subordina la conferma del diritto di prelazione in capo al soggetto promotore Autostrada del Brennero Spa, nell'ambito della procedura di finanza di progetto, all'acquisizione di parere da parte dei Servizi della Commissione Europea DG-GROW in merito alla compatibilità con la normativa comunitaria del riconoscimento del diritto di prelazione medesimo e dispone, a pena di esclusione, l'obbligo di presentazione da parte di Autostrada del Brennero Spa di apposita «dichiarazione di rinuncia di indennizzo e/o rivendicazione alcuna qualora il riconoscimento del diritto di prelazione fosse dichiarato incompatibile con la normativa eurounitaria»”*.

Successivamente all'esame delle domande di partecipazione pervenute che doveva avvenire entro il termine del 30 giugno 2025, si sarebbe dovuta avviare la seconda fase della procedura, mediante invio da parte dell'Ente Concedente di apposita lettera di invito a presentare offerta ai soggetti pre-qualificati.

La procedura è stata poi sospesa.

Il decreto n. 192 del 28/11/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riavviato ufficialmente la procedura di gara per la concessione dell'autostrada A22. La scadenza per presentare le domande di partecipazione alla concessione è stata fissata al 3 dicembre 2025.

Partecipazioni indirette

Le partecipazioni di Autobrennero spa - assunta la definizione di partecipazione indiretta come definita dall'art. 2 comma 1 lett. g) del TUSP - non costituiscono partecipazioni indirette della Provincia di Modena non essendo la società controllata dall'Ente.

Esito della ricognizione

Si ritiene, per quanto sopra esposto, che la partecipazione nella suddetta Società debba essere mantenuta senza interventi stante il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP.

Azioni intraprese a seguito della deliberazione n. 78 / 2025 / VSGO Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna

Come sopra detto, con riferimento alla partecipazione della Provincia di Modena alla società Autostrada del Brennero s.p.a., la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 78 / 2025 / VSGO avente ad oggetto “Provincia di Modena - Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del D.lgs. n. 175/2016) al 31/12/2022 e al 31/12/2023” ha ritenuto “le sintetiche argomentazioni proposte dalla Provincia di Modena insufficienti a motivare il mantenimento di una partecipazione societaria, peraltro di modesta entità”.

Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 25/7/2025 tali argomentazioni sono state specificate e dettagliate in maniera circostanziata, come sopra riportato nel paragrafo Finalità perseguite e attività ammesse.

La Sezione rileva inoltre che, dalla documentazione pervenuta, “non emerge alcuna analisi dei costi di funzionamento delle Società, che rappresentano, invece, un presupposto indispensabile per escludere motivatamente la necessità di contenimento dei costi medesimi ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. f), del T.U.S.P”.

La Provincia di Modena con lettera del Presidente prot. 24213 del 17/07/2025 ha chiesto ad Autobrennero di dare evidenza delle analisi dei costi di funzionamento al fine di motivare la necessità di contenimento dei costi medesimi.

Ad oggi non c'è stato un riscontro formale da parte della società alla richiesta della Provincia, anche se la documentazione di bilancio e i positivi risultati sempre conseguiti dalla società, fanno propendere per una gestione improntata a criteri di efficienza.

3. LEPIDA s.c.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Lepida S.c.p.A.
Codice fiscale società partecipata	02770891204
Sede Legale	Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna
Forma Giuridica	Società consortile per azioni
Anno di Costituzione della Società	01/08/2007
Stato della società	Attività
Capitale sociale	69.881.000

Quota Provincia	euro 1.000				
Oggetto sociale	La Società ha per oggetto la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004; la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - progettazione; appalto per l'affidamento lavori; - costruzione; - collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; - affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; - messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - monitoraggio delle prestazioni di rete.				
Settore di attività della partecipata	Codice ATECO: J.61 Telecomunicazioni				
Composizione del capitale sociale di Lepida S.c.p.A.³	Provincia	Altri enti locali e PPAA	Regione Emilia - Romagna	Lepida ScpA (azioni proprie al 31/12/2024)	
	0,0014%	4,3518%	95,6125%	0,0343%	

Risultato degli ultimi 5 esercizi di Lepida S.c.p.a.

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Utile (Perdita) dell'esercizio	61.229	536.895	283.704	226.156	129.816

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2022	2023	2024	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.626.108	68.887.961	78.850.396	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	2.097.423	1.368.966	665.343	
Contributi in conto esercizio	724.686	180.056	150.206	
Totale Fatturato (A1+A5)	67.723.531	70.256.927	79.515.739	72.498.732

³Dal 1.1.2019, contestualmente alla realizzazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a., la stessa Lepida è stata trasformata in società consortile per azioni (s.c.p.a.). La compagine sociale di Lepida ScpA si compone di 455 Enti, tra cui Lepida ScpA stessa, la Regione Emilia-Romagna, tutti i 330 Comuni del territorio della regione Emilia-Romagna, tutte le 8 Province emiliano romagnole oltre alla Città Metropolitana di Bologna, tutte le 4 Università dell'Emilia-Romagna, tutte le 12 Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, 40 Unioni di Comuni, 9 Consorzi di Bonifica, 24 ASP (Azienda Servizi alla Persona), 6 ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), 2 Consorzi Fitosanitari, 5 Enti Parchi e Biodiversità, l'ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti), l'ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna), AIPo (Agenzia Interregionale per il Fiume Po), l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro-settentrionale, l'Azienda speciale servizi del comune di Cavriago, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori e 2 Conservatori. Per l'elenco completo dei soci si rimanda al sito internet della società <https://www.lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce A5) “Altri ricavi e proventi” sono inclusi contributi in conto esercizio relativi a progetti europei e a un contributo per la formazione.

Principali dati economico patrimoniali di Lepida S.c.p.a.

Conto economico			
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Valore della Produzione	72.828.128	74.931.690	85.871.544
B) Costi della Produzione	72.717.608	74.747.937	85.626.137
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	110.520	183.753	245.407
C) Proventi e oneri finanziari	32.063	38.098	131.539
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	66.665	198.893	114.169
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	-217.039	-27.263	-15.647
Utile (Perdita) dell'esercizio	283.704	226.156	129.816

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	52.949.390	57.055.362	56.912.088
C) Attivo circolante	50.257.463	50.050.682	55.764.761
D) Ratei e risconti	4.134.797	3.695.566	2.204.129
Totale attivo	107.341.650	110.801.610	114.880.978

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Patrimonio netto	74.125.434	74.354.587	74.467.125
B) Fondi per rischi e oneri	342.401	340.590	233.039
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.757.347	2.615.339	2.400.717
D) Debiti	26.387.700	30.134.525	33.712.623
E) Ratei e risconti	3.728.768	3.356.569	4.067.474
Totale passivo	107.341.650	110.801.610	114.880.978

Dati relativi all'esercizio 2024

Numero medio dipendenti	676
Numero amministratori	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	30.513.005
Compensi amministratori	32.896
Compensi componenti organo di controllo	36.400

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Lepida è lo strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei servizi per la sanità e per il sociale, dei servizi per il welfare, dei servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.

Lepida è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle Pubbliche Amministrazioni socie – ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida S.c.p.A., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato Comitato).

Lo Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4.7 prevede che “le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.”

La Convenzione, sottoscritta dalla Provincia di Modena con Atto del Presidente n. 13 del 18/01/2019, e dalle altre pubbliche Amministrazioni socie di Lepida ScpA, disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto (Convenzione – Quadro) presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 20 dicembre 2018.

In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del “Comitato permanente di indirizzo e coordinamento” quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della “Convenzione quadro” stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci.

Si conferma che le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, quindi anche della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1°, TUSP, posto che consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime “raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government”).

L'attività di Lepida rientra poi tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, lett. a) “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e

degli impianti funzionali ai servizi medesimi”. Infatti, gestisce reti di telecomunicazioni, tra cui la rete in fibra ottica denominata “Rete Lepida” ed è la società di riferimento della RER e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga. Queste attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all’art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate. Svolge altresì servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, TUSP).

Pertanto, è già il legislatore che a monte effettua una valutazione di stretta necessità in ordine alla partecipazione degli Enti Locali a società che perseguono le finalità di cui sopra.

La società svolge le attività consentite dall’art. 4, comma 4, del TUSP.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall’art. 20 c.2 TUSP

Quanto all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue.

- In riferimento alla lettera b) del comma 2 dell’art. 20, il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri: la regione Emilia – Romagna nomina il Presidente del CDA e il Presidente del Collegio Sindacale; il Comparto Enti Locali nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente; il Comparto sanitario nomina un amministratore, un sindaco effettivo e uno supplente.

Si precisa inoltre che, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 3°, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del Consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all’assemblea ordinaria.

Con comunicazione prot.190677/out/GEN del 04/02/2019 la società ha trasmesso alla competente sezione della Corte Conti estratto del verbale di assemblea del 12.10.2018 che nomina un CDA e ne motiva la necessità nel seguente modo: *“Considerate la numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare, il Presidente osserva la necessità di procedere con un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti come previsto dalla Legge Madia, invece che con un Amministratore Unico”*. La scelta del CDA rispetto all’amministratore unico porta ad un risparmio, rispetto al costo di un Amministratore Unico, infatti dei tre membri del CDA solo il Presidente riceve emolumenti limitati al 60% del compenso di un Consigliere Regionale secondo la LR 26/2007 mentre per l’Amministratore Unico tale limite è posto all’80%.

Al 31.12 le risorse umane impegnate nelle attività tipiche e di supporto risultano essere 658.

- La Provincia di Modena non ha costituito né detiene partecipazioni in altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida.
- In riferimento alla lettera d) comma 2° dell’art. 20 TUSP, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro. Inoltre, non ha realizzato risultati negativi nell’ultimo quinquennio.
- Circa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si osserva quanto segue.

Con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. in conformità alla L.R. 1/2018 “Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna”.

Lepida chiude l’esercizio economico 2024 in modo positivo registrando un utile aziendale netto, a valle del conguaglio, pari a € 129.818, con il valore della produzione che si attesta su € 85.871.545.

La Società ha prestato la propria attività per oltre l’80% nello svolgimento dei compiti affidati dai propri Soci. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida ha

operato prevalentemente per compiti affidati dai propri Enti Soci e in particolare per il Socio di maggioranza. il Valore della produzione è riferibile per circa il 44,09% per compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per circa il 48,86% agli altri Soci, mentre il restante 7,05% è imputabile a soggetti terzi.

Anche nel 2024 Lepida in quanto società consortile, per statuto ha operato in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i Soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate.

Lepida svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti Soci. Le società consortili, a determinate condizioni, possono fatturare ai propri Enti Soci i costi sostenuti per l'erogazione dei propri servizi, sia costi esterni sia costi interni, in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2. del D.P.R. 633/72 (modificato da D.L. 83/2012, art.9) e Lepida ha verificato la sussistenza delle condizioni.

Complessivamente il risultato d'esercizio 2024 tiene conto:

- dei costi operativi in capo alla Società;
- dei costi in capo alla Società per effetto dell'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, nel 2024 l'indetraibilità IVA è risultata pari al 89% mentre nel 2023 è risultata pari all'92%;
- dell'estensione quali-quantitativa dei progetti e servizi in disponibilità dei Soci (Regione, Aziende Sanitarie, Enti Locali), realizzando economie di scala nella produzione dei medesimi, in ragione proprio del loro sviluppo;
- del conguaglio sulle attività ai soci conseguente alla natura consortile;
- dei contributi in conto capitale relativi al credito di imposta per investimenti 2020, 2021 e 2022;
- degli effetti della fiscalità anticipata.

Nell'assemblea del 16.06.2022 è stato nominato il CdA, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2024, confermando i limiti relativi ai compensi degli amministratori, previsti dall'art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e dall'art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale. Per il Presidente è stato deliberato un compenso di euro 35.160 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati e per ogni Consigliere nessun compenso.

Per il Collegio sindacale composto da 3 membri effettivi è stato deliberato un compenso di € 35.000 lordi (15.000 per il presidente e 10.000 per ciascun membro effettivo).

- Circa la necessità di aggregazione di società, indicata alla lettera g), con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.a. con contestuale trasformazione eterogenea di Lepida S.p.A in Lepida S.c.p.A. La Provincia mantiene inalterata la propria partecipazione al capitale sociale, pari ad una azione del valore nominale di euro 1.000,00 euro. L'operazione di fusione per incorporazione non si configura quale costituzione di nuova società ma di mantenimento della partecipazione azionaria in società già costituita.

Informazioni ulteriori

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario.

L'organo amministrativo della Società in data 18/03/2024 ha aggiornato il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato inizialmente con deliberazione del 25/03/2019 ed aggiornato con deliberazioni del 27/03/2020, del 24/03/2021 e 24/03/2022, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo. Tale documento è oggetto

periodicamente di monitoraggio e le risultanze confluiscono nel documento specifico denominato “*Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D.lgs. 175/2016*”.

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La Società ha valutato l’adeguatezza degli strumenti già adottati e ha ritenuto che non sia necessario, viste le dimensioni della struttura organizzativa e dell’attività svolta, adottare ulteriori strumenti di governo elencati al co 3 lett a), b), c), d) di cui al suddetto art.6. Tale valutazione è stata condotta con riferimento all’attuale dimensione e complessità dell’azienda. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si sostanzia nel monitoraggio dei principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali.

La Società ha provveduto inoltre – ai sensi dell’art. 25, co.1, del D. Lgs. 175/2016 - ad effettuare la ricognizione del personale in servizio alla data del 31/12/2024, così come avvenuto al 31/12/2018, al 30/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023, dalla quale non è emerso personale in eccedenza.

L’art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 dispone che “Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi”. Dall’analisi della normativa vigente (art. 6 comma 1 del D.lgs. 175/2016 e comma 2 dell’art. 8 della L. 287/1990), nonché dalle modalità di attuazione stabilite dalla Direttiva sulla separazione contabile emanata dal MEF il 09/09/2019 in vigore dal 2020, Lepida ritiene di non essere soggetta all’applicazione del suddetto onere di contabilità separata (né ovviamente a quello di costituzione di apposita società separata), in quanto si sostiene che “l’adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi (in deroga alla costituzione di apposita società separata ai sensi del comma 2-bis dell’art. 8 della L. 287/1990) sia disposta per tutte quelle attività che l’impresa svolga in mercati diversi rispetto a quelli di cui ai servizi di interesse economico generale (o in regime di monopolio)”. Per una disamina più dettagliata, si rinvia alla Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2024 di Lepida.

Partecipazioni indirette

La società non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate.

Esito della ricognizione

Alla luce di quanto sopra esposto, visto il rispetto dei parametri indicati all’art. 20, comma 2°, TUSP, si conferma il mantenimento senza interventi della partecipazione societaria in Lepida S.c.p.A. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche in considerazione del fatto che tale partecipazione consente alla Provincia di Modena di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia - Romagna, così come previsti nella L.R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all’erogazione dei servizi, previsti per i soli soci.

I servizi resi dalla Società Lepida s.c.p.a. sono di interesse generale, in quanto di supporto e funzionali al miglioramento dei servizi resi dalla P.A. a cittadini, imprese e alla Pubblica Amministrazione stessa nell’ambito del generale processo di sviluppo di servizi di rete telematica, di e-government e di sviluppo della società dell’informazione.

4. SETA s.p.a.

Dati anagrafici	
Denominazione	Società Emiliana Trasporti Autofiloviari Spa (in breve SETA)
Codice fiscale società partecipata	02201090368
Sede Legale	Strada S. Anna, 210 – 41122 – Modena
Forma Giuridica	Società per azioni
Anno di Costituzione della Società	01/01/2001
Stato della società	Attiva
Capitale sociale	Euro 16.663.416
Quota Provincia	Euro 1.118.179
Oggetto sociale	La società ha ad oggetto: - l'esercizio, l'organizzazione e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofiloviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano; - l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente; - servizio ferroviari per conti di altri gestori; - l'esercizio delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto, quali il trasporto di persone per interesse turistico, trasporto scolastico, disabili e anziani, servizi di collegamento al sistema aeroportuale, servizi di gran turismo, servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, servizi di trasporto intermodale, servizi di collegamento tra i parcheggi di intercambio ed i centri di interesse collettivo, trasporto e scambio di effetti postali, trasporto merci per conto terzi, trasporto funebre e servizi post-mortem, comprese le attività a questi complementari e di coordinamento dei servizi operanti sul territorio; - gestione dei titoli di viaggio e dei servizi automatizzati o informatizzati di bigliettazione, anche per conto terzi. - assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili e analoghi, ovvero di sistemi di trasporto su sede proprio, quali tramvie, metropolitane, ferrovie e simili; - gestione di parcometri, parchimetri, parcheggi, aree attrezzate per la sosta, rimozione auto, sistemi integrati di controllo del traffico, gestione del preferenziamento semaforico, accesso ai centri urbani e relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo e quant'altro attinente al trasporto; - progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di sistemi di viabilità e traffico; - realizzazione di rotabili a trazione elettrica, montaggio e messa in servizio di filobus; - realizzazione e gestione di impianti di manutenzione e riparazione: officina meccanica, motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista anche per conto terzi e servizi manutentivi per conto terzi di veicoli ferroviari, di linee aeree ferroviarie ed armamento;

	- gestione, anche per conto terzi, di impianti di erogazione di carburante (gas metano, gpl, ecc.) - costituzione e/o partecipazione ad enti o società a capitale pubblico, privato, misto per l'amministrazione o gestione di attività nel settore dei servizi di trasporto e di mobilità e, comunque, per tutte le attività contenute nell'oggetto sociale.			
Settore di attività della partecipata	Codice ATECO: H.49.31 trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub-urbane Riparazione meccaniche di autoveicoli, riparazione di carrozzerie di autoveicoli, riparazione di impianti elettrici e alimentazione per autoveicoli			
Compagine sociale	Provincia	Altri enti locali	Altre PPAA	Privati
	7,12%	27,97%	15,42%	49,49%

Compagine sociale al 31/12/2024

Soci	Totale n° azioni	Valore nominale	% Capitale
PROVINCIA DI MODENA	1.118.179	€ 1.186.179,00	7,118%
COMUNE DI BASTIGLIA	1.060	€ 1.060,00	0,006%
COMUNE DI BOMPORTO	9.171	€ 9.171,00	0,055%
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	405	€ 405,00	0,002%
COMUNE DI CAMPOSANTO	2.017	€ 2.017,00	0,012%
COMUNE DI CARPI	392.956	€ 392.956,00	2,358%
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	51.656	€ 51.656,00	0,310%
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	7.465	€ 7.465,00	0,045%
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA	8.839	€ 8.839,00	0,053%
COMUNE DI CAVEZZO	4.017	€ 4.017,00	0,024%
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	4.520	€ 4.520,00	0,027%
COMUNE DI FANANO	712	€ 712,00	0,004%
COMUNE DI FINALE EMILIA	27.016	€ 27.016,00	0,162%
COMUNE DI FIORANO MODENESE	15.887	€ 15.887,00	0,095%
COMUNE DI FIUMALBO	90	€ 90,00	0,001%
COMUNE DI FORMIGINE	89.696	€ 89.696,00	0,538%
COMUNE DI FRASSINORO	966	€ 966,00	0,006%
COMUNE DI GUIGLIA	1.477	€ 1.477,00	0,009%
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	1.448	€ 1.448,00	0,009%
COMUNE DI MARANELLO	33.348	€ 33.348,00	0,200%
COMUNE DI MARANO	2.176	€ 2.176,00	0,013%
COMUNE DI MEDOLLA	9.972	€ 9.972,00	0,006%
COMUNE DI MIRANDOLA	52.155	€ 52.155,00	0,313%
COMUNE DI MODENA	1.840.622	€ 1.840.622,00	11,46%
COMUNE DI MONTECRETO	205	€ 205,00	0,001%
COMUNE DI MONTE FIORINO	1.292	€ 1.292,00	0,008%
COMUNE DI MONTESE	1.088	€ 1.088,00	0,007%
COMUNE DI NONANTOLA	311	€ 311,00	0,002%
COMUNE DI NOVI DI MODENA	8.974	€ 8.974,00	0,0054%

Soci	Totale n° azioni	Valore nominale	% Capitale
COMUNE DI PALAGANO	896	€ 896,00	0,005%
COMUNE DI PAVULLO	28.914	€ 28.914,00	0,174%
COMUNE DI PIEVEPELAGO	671	€ 671,00	0,004%
COMUNE DI POLINAGO	454	€ 454,00	0,003%
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	1.399	€ 1.399,00	0,008%
COMUNE DI RAVARINO	2.843	€ 2.843,00	0,0017%
COMUNE DI RIOLUNATO	160	€ 160,00	0,001%
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	3.665	€ 3.665,00	0,0022%
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	11.543	€ 11.543,00	0,069%
COMUNE DI SAN POSSIDONIO	1.432	€ 1.432,00	0,009%
COMUNE DI SAN PROSPERO	4.164	€ 4.164,00	0,0025%
COMUNE DI SASSUOLO	288.223	€ 288.223,00	1,730%
COMUNE DI SAVIGNANO	5.780	€ 5.780,00	0,035%
COMUNE DI SERRAMAZZONI	6.631	€ 6.631,00	0,0040%
COMUNE DI SESTOLA	1.096	€ 1.096,00	0,007%
COMUNE DI SOLIERA	16.574	€ 16.574,00	0,099%
COMUNE DI SPILAMBERTO	16.328	€ 16.328,00	0,098%
COMUNE DI VIGNOLA	34.841	€ 34.841,00	0,209%
COMUNE DI ZOCCA	1.309	€ 1.309,00	0,008%
ACT REGGIO EMILIA	2.569.712	€ 2.569.712,00	15,421%
COMUNE DI PIACENZA	1.664.028	€ 1.664.028,00	9,986%
TPER s.p.a.	1.108.342	€ 1.108.342,00	6,651%
HOLDING EMILIA ROMAGNA MOBILITA' (HERM) s.r.l.	7.138.691	€ 7.138.691,00	42,841%
TOTALI	16.663.416,00	€ 16.663.416,00	100,00%

Risultato degli ultimi 5 esercizi

Anni	2020	2021	2022	2023	2024
Utile (Perdita) d'esercizio	15.249	32.336	39.238	61.503	1.855.737

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

	2022	2023	2024	Media
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.779.734	93.617.997	96.269.223	
A5) Altri Ricavi e Proventi, di cui:	24.995.368	21.959.238	27.438.511	
Contributi in conto esercizio	14.197.496	9.398.847	13.175.602	
Totale Fatturato (A1+A5)	117.775.102	115.577.235	123.707.734	119.020.024

Come richiesto nelle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del TUSP, si precisa che nella voce contributi in conto esercizio sono relativi a riduzioni per costi ed oneri (personale e accise) o integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.

Principali dati economico patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Valore della Produzione	117.775.102	115.577.235	123.707.734
B) Costi della Produzione	117.476.466	113.666.985	119.490.636
Differenza tra valori e costi della Produzione (A-B)	298.636	1.910.250	4.217.098
C) Proventi e oneri finanziari	-302.570	-1.695.674	- 2.323.685
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-3.934	214.576	1.893.413
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite, anticipate	-43.172	153.073	37.676
Utile (Perdita) dell'esercizio	39.238	61.503	1.855.737

Stato Patrimoniale			
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	74.175.396	97.805.927	114.218.871
C) Attivo circolante	69.261.037	85.775.687	79.717.574
D) Ratei e risconti	409.386	630.992	2.451.993
Totale attivo	143.845.819	184.212.606	196.388.438

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
A) Patrimonio netto	17.988.115	18.049.618	19.905.355
B) Fondi per rischi e oneri	6.488.015	5.500.017	7.117.949
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	5.648.229	4.960.766	4.011.960
D) Debiti	66.083.726	87.973.839	85.942.028
E) Ratei e risconti	47.636.653	67.728.366	79.411.146
Totale passivo	143.845.819	184.212.606	196.388.438

Dati relativi all'esercizio 2024

Numero medio dipendenti	983
Numero amministratori	5
Di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organi di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	45.939.375
Compensi amministratori	238.553
Compensi componenti organo di controllo	29.309

Requisiti Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Finalità perseguite e attività ammesse

Dal 1.1.2012, la società ATCM s.p.a. ha assunta la denominazione SETA s.p.a., che nasce dal conferimento del ramo di azienda trasporto su gomma della società consortile ACT di Reggio Emilia in ATCM s.p.a. di Modena, dal conferimento di azienda AE s.p.a di Reggio in ATCM s.p.a e dalla fusione per incorporazione della società TEMPI Spa di Piacenza in ATCM s.p.a. (progetto approvato dalla Provincia di Modena con delibera di Consiglio n. 241 del 28/09/2011).

La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale (AMO s.p.a., di cui sopra), per conto degli enti locali del territorio modenese. La società eroga, dunque, servizi di interesse generale riconducibili alle finalità istituzionali della Provincia, ai sensi delle disposizioni legislative già citate per la società AMO s.p.a.

In sintesi, con riferimento ai requisiti previsti dall'art. 4 TUSP, si conferma quanto già esposto nella razionalizzazione periodica degli anni precedenti. La società svolge un'attività che rientra pienamente nelle finalità istituzionali della Provincia posto che la Legge 56/2014 alla lett. b) comma 85 prevede tra le funzioni fondamentali della Provincia quale ente di area vasta la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente".

L'attività della società rientra nella "produzione di un servizio di interesse generale" ai sensi della lett. a) del comma 2 art.4 TUSP in ambito provinciale, ovvero consistente nella "produzione di servizi che non sarebbero svolti sul mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità", ed è espressamente qualificata come servizio di interesse economico generale dall'art. 2, lett. a), Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007.

La compagine sociale di Seta è rappresentata per la maggioranza dai soci pubblici che detengono il 50,51%, i soci privati HERM s.r.l. e TPER s.p.a. detengono il 49,49%. HERM (controllata di TPER, in quanto TPER possiede il 94,95% del capitale sociale di HERM) è il socio industriale di SETA, selezionato a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica (nel 2009, quando SETA era ancora ATCM), nella forma della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio di TPL. TPER è una società partecipata al 100% da pubbliche amministrazioni (Regione Emilia-Romagna 46,13%, Comune di Bologna 30,11%, Città Metropolitana di Bologna 18,79%, Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia 3,06%, Provincia di Ferrara 1,01%, Comune di Ferrara 0,65%, Ravenna Holding Spa, Provincia di Parma 0,04%, TPER 0,16 %), ma non è soggetta all'applicazione del TUSP ai sensi dell'art. 26, co. 5, del TUSP stesso, in quanto dal 2017 è società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Anche dopo la fusione per incorporazione di cui sopra, i soci privati hanno mantenuto una quota di poco inferiore al 50%.

La società è da ritenersi a partecipazione pubblica ai sensi della lettera n) del TUSP e non si può definire una società a controllo pubblico così come delineata dall'art. 2, lett. m) del TUSP "*società in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*".

La lettera b) prevede che il controllo sussiste nella situazione del 2359 c.c. e anche nella situazione in cui, in forza di norma di legge o di statuto o accordi parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

In Seta S.p.A. nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita il controllo di diritto ai sensi del comma 1 ex art. 2359 c.c. n.1, non detenendo alcun socio la maggioranza dei voti in assemblea. Pare non configurabile neanche l'esercizio di influenza dominante (controllo di fatto) di cui al

comma 1 n. 2 art. 2359 c.c. ovvero di un controllo contrattuale cosiddetto controllo esterno (comma 1 n. 3 art. 2359 c.c.). Nessuna p.a. detiene una partecipazione tale da presumere un controllo di fatto sulla società.

Pure, la sussistenza o meno dello status di *“società a controllo pubblico non può essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A., ma richiede precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall’art. 2, lett. b) del TUSP”*⁴. Dall’analisi delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali, laddove siano stati stipulati, si potrà allora verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie siano in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”.

L’art. 14 dello Statuto presenta un elenco di materie in cui l’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% del capitale sociale. Tra queste tra le più significative vi sono: a) le modifiche statutarie, b) aumenti di capitale sociale, c) fusioni, scissioni, liquidazioni...d) determinare compensi agli amministratori, e) emettere prestiti obbligazionari.

Ne consegue che non è sufficiente il voto dei soli soci pubblici, ma è necessario il consenso del socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria (TPER spa) che possiede complessivamente il 47,328% del capitale della società (sia in via diretta che per il tramite di HERM s.r.l.). Tra l’altro TPER spa è una società a totale partecipazione pubblica non di controllo ed è anche quotata sul mercato regolamentato; quindi, è da considerarsi una società quotata e dunque sulla base di quanto previsto dall’art. 26, comma 5°, del Testo Unico esclusa ai fini dell’applicazione delle disposizioni del TUSP.

Si deve inoltre aggiungere che l’art. 17 dello statuto di Seta prevede il voto favorevole di 4 componenti su 5 del Consiglio di amministrazione sulle decisioni più strategiche esplicitamente elencate al comma 6 dell’art. 17: in particolare, l’approvazione e la modifica dei piani industriali/strategici; l’approvazione delle linee guida in materia di personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti; la determinazione dei compensi dei consiglieri delegati e degli amministratori (in quest’ultimo caso, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea); le deliberazioni riguardanti eventuali patti parasociali cui la Società aderisca.

E lo statuto (art. 14 e 16) prevede altresì che il cda sia composto da 5 membri di cui tre nominati dagli enti locali soci e i restanti due dai soci privati.

Infine, il socio privato Herm s.r.l. esprime l’amministratore delegato, titolare di tutte le deleghe operative e dunque, visti i rilevanti poteri riservati all’amministratore delegato, la gestione operativa della società è di fatto riservata al socio privato Herm S.r.l., al punto che potrebbe configurarsi in capo a Herm l’esercizio di un’influenza dominante sulla stessa.

Dunque, la partecipazione maggioritaria di più pubbliche amministrazioni non può di per sé giustificare l’affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi autonomamente in “controllo”. La Corte Conti nella sentenza n. 25/2019 sopra citata ha affermato tra le altre argomentazioni che “sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto”.

Con le delibera n. 65/2021/VSGO e n. 12/2021/VSGO la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie rispettivamente del Comune di Modena e del Comune di Carpi al 31.12.2017 (anno 2018), al 31.12.2018 (anno 2019) e al 31.12.2019 (anno 2020) rilevando con riferimento alla partecipazione nella società SETA s.p.a. che il controllo pubblico congiunto si configura ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici aventi natura omogenea, e, come tali, espressione di esigenze omogenee, per cui il controllo della società

⁴Così si è espressa la Corte Conti Sez. Riunite in sede giurisdizionale con la Sentenza n.25 del 29/07/2019 conforme all’indirizzo in precedenza espresso dalla medesima con la sentenza n.16 del 22/05/2019 sempre in sede giurisdizionale.

avviene per fatti concludenti anche in assenza di un coordinamento formalizzato tra le parti. Pertanto, ha richiesto ai Comuni citati di “assumere le iniziative necessarie presso gli altri enti soci pubblici al fine di pervenire ad un assetto coerente con la natura pubblica degli enti locali e delle società partecipanti”.

A seguito della sopracitata delibera, in data 06/11/2021, il Comune di Modena – con lettera assunta agli atti della Provincia con prot. n. 35536 del 08/11/2021 – ha chiesto a tutti i soci pubblici diretti ed indiretti di Seta s.p.a., di esprimere il loro orientamento in merito alla disponibilità a valutare di intraprendere un percorso condiviso orientato a formalizzare l’esistenza del controllo congiunto sulla società. Tale argomento è stato posto all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci del 9/12/2021, nella quale è stato deliberato di richiedere un aggiornamento del parere già richiesto da Seta allo Studio Massimo Malena & associati (parere del 8/6/2021). Con parere del 3/12/2021, lo Studio Massimo Malena & associati ha svolto un’accurata analisi normativa e giurisprudenziale con particolare riferimento ai contenuti dell’orientamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n. 11/2019 e della deliberazione n. 29/2019 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Con particolare riferimento alla sussistenza di un controllo analogo congiunto di sensi dell’art. 2, co. 2, lett. b) secondo periodo, del D.Lgs. 175/2016, il parere conferma l’insussistenza delle condizioni di legge ai fini della concretizzazione del controllo, data l’inesistenza di alcuna disposizione statutaria o di legge o di patto parasociale che ne disciplini il contenuto. Il parere sottolinea che la tipizzazione delle ipotesi di controllo pubblico ex art. 2, co. 2, lett. b), TUSP non ricomprende l’ipotesi di controllo “per prassi” o “per fatti concludenti”. Da ultimo, per quel che concerne la natura giuridica dei soci TPER e HERM, si ritiene che il primo non possa essere qualificato quale società a controllo pubblico e che il secondo non possa essere considerato una società a partecipazione pubblica.

Tale parere è stato ulteriormente integrato in data 12/01/2022 dallo stesso Studio legale, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di un obbligo in capo ai soci pubblici di una società a partecipazione pubblica maggioritaria, a procedere ad una formalizzazione di controllo analogo congiunto. In merito, il parere conclude che tale obbligo non sembra trovare fondamento nel diritto positivo.

Diversamente argomentando, con la deliberazione n. 78/2025/VSGO la Corte Conti al punto 5 ha relazionato sulla definizione di società a controllo pubblico analizzando – a supporto – diverse delibere, sentenze e proprie precedenti decisioni (delibere n. 130/2018/VSGO e n. 65/2021/VSGO), riconducendo la società SETA S.p.a nella categoria di società a controllo pubblico.

La Sezione - nelle precedenti decisioni (del. n. 130/2018/VSGO e del. n. 65/2021/VSGO) - ha affermato la ricorrenza nei confronti della predetta Società del “controllo pubblico” ai sensi ed agli effetti del T.U.S.P. sostenendo che la “... *la presenza di soli soci pubblici, tutti con interessi tra loro indubitabilmente convergenti (enti territoriali, loro holding e TPER, società pubblica ancorché non soggetta al T.U.S.P.), pur in assenza di coordinamento istituzionale formalizzato, rende del tutto illogica e immotivata la pretesa di insussistenza del controllo pubblico*” (del. n. 106/2020/VSGO, così come richiamata nella del. n. 65/2021/VSGO).

La Corte, con la deliberazione n. 78/2025/VSGO “in continuità con i citati precedenti ed a sostegno delle conclusioni circa la ricorrenza del controllo pubblico, intende rafforzare il concetto muovendo da un’altra angolatura, quella del fine pubblico d’impresa, una nozione centrale nello sviluppo della connotazione “sostanziale” del controllo pubblico cui questa Sezione aderisce.[...] In tal senso, per la Corte non rileva la partecipazione (in sé e per sé considerata) di TPER in HERM S.r.l. e del fatto che TPER sia o meno riconducibile alle società quotate ex art. 26, c.5 e 5 bis del T.U.S.P. (aspetto questo che esula dalla presente decisione) perché in questo caso, nel rapporto con SETA S.p.A., TPER e la sua controllata vanno viste, a loro volta, come società in controllo pubblico (*rectius* controllate da soggetti pubblici) in quanto quasi totalmente partecipate da soggetti pubblici a nulla rilevando che tali società siano loro (e solo loro) eventualmente sottratte [...] alle regole del T.U.S.P.

Per la Corte TPER e HERM hanno una sorta di “potere gestionale interdittivo e indirizzante” da ricondursi alla necessità che il controllo degli enti pubblici sia sì finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico (unitariamente inteso), ma senza sfociare in una gestione antieconomica cioè non improntata ad una sana e prudente gestione aziendalistica. Ma la natura pubblica omogenea degli enti partecipanti alla società - costituiti da enti locali o da holding controllate da enti locali o, in un caso, da una società comunque pubblica - e, conseguentemente, degli interessi generali altrettanto convergenti e individuabili nel diritto alla mobilità che il servizio pubblico locale deve assicurare, configura di per sé l’esistenza dei presupposti dell’assoggettabilità della Società, in quanto interamente pubblica, al regime configurato dal T.U.S.P.. E pertanto la Corte rinnova l’invito all’Ente a farsi promotore nei confronti degli altri Soci pubblici affinché, mediante le necessarie iniziative, si completi l’adeguamento dell’assetto gestionale ed operativo di SETA S.p.a. alle regole del T.U.S.P. per le società per azioni in controllo pubblico ed in particolare:

1. che la revisione legale dei conti sia affidata a un revisore legale o a una società di revisione legale dei conti iscritti nell’apposito albo (art. 3, comma 2°);
2. l’obbligo, per le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, di adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascun’altra attività (art. 6, comma 1°);
3. la necessità di adottare specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2°);
4. l’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con un ufficio interno di controllo sulla gestione, regolamenti sulla tutela della concorrenza, codici di condotta e programmi di responsabilità sociale d’impresa (art. 6, comma 3°);
5. che la gestione della società sia affidata a un Amministratore Unico oppure, qualora ricorrano ragioni di adeguatezza amministrativa e previa adozione di apposita delibera assembleare, a un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri (art. 11, commi 2° e 3°);
6. il divieto di erogare agli amministratori, ai sindaci, ai dirigenti e ai dipendenti compensi in misura superiore ai limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, oltre al divieto di corrispondere ai dirigenti emolumenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dai contratti collettivi applicabili e di stipulare con essi patti di non concorrenza ex art. 2125 c.c. (rispettivamente, commi 6° e 10° dell’art. 11);
7. l’impossibilità di nominare per la carica di amministratore della società dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11 comma 8°);
8. l’attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea (art. 11, comma 9°, lett. a);
9. l’esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (art. 11, comma 9°, lett. b);
10. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali (art. 11, comma 9°, lett. c); il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11, comma 9°, lett. d);
11. la legittimazione di ogni amministrazione pubblica socia a presentare denuncia al tribunale di gravi irregolarità, in deroga ai limiti previsti dall’art. 2409 c.c. (art. 13);
12. la necessità di adottare un piano di risanamento qualora (nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio) emerga uno stato di crisi e il correlativo obbligo di predisporre un

apposito piano di ristrutturazione aziendale al fine di ricevere contributi dall'Amministrazione Pubblica socia per il ripianamento delle perdite di esercizio (art. 14, commi 2° e 4°);

13. la possibilità di quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati (art. 18);
14. la necessità di adottare provvedimenti che stabiliscano criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3°, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (pena, in caso di mancata adozione dei predetti provvedimenti, la diretta applicazione del richiamato art. 35, comma 3°, d.lgs. n. 165 del 2001), oltre all'obbligo di pubblicare detti provvedimenti sul sito istituzionale della società (art. 19, commi 2° e 3°);
15. la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento della società che vengono fissati dalle Amministrazioni Pubbliche socie anche mediante gli atti di cui all'art. 19, comma 6°, TUSP, i quali dovranno altresì essere pubblicati sul sito istituzionale della società (ai sensi dell'art. 19, comma 7°)
16. la cancellazione delle società che per oltre due anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio o non abbiano compiuto atti di gestione (art. 20);
17. il rispetto del massimo grado di trasparenza sull'uso delle risorse e su risultati ottenuti, in conformità alle disposizioni contenute nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 22).

La Provincia di Modena prende atto delle criticità segnalate con la deliberazione n. 78/2025/VSGO, sebbene lo Statuto vigente di SETA (a causa delle maggioranze qualificate sopra descritte) non permetta ai soci pubblici detentori del 51% di esercitare un reale controllo sulla società e non permetta nemmeno di approvare con autonome maggioranze in assemblea straordinaria le correzioni allo Statuto che costituirebbero il presupposto essenziale all'esercizio di un controllo effettivo.

Al fine di definire le modalità di applicazione delle norme sopra descritte, la Provincia di Modena con lettera del Presidente Prot. n. 24517 del 14/07/2025 ha chiesto a SETA S.p.A. di convocare l'Assemblea dei Soci per definire congiuntamente con tutti gli altri Soci pubblici le modalità di attuazione del controllo sulla società.

La società ha confermato che si farà parte attiva per convocare l'Assemblea dei soci sull'argomento (Lettera Prot. SETA 22229/2025 del 04/08/2025, acquisita a Prot. n. 27440/2025), suggerendo che i principali soci pubblici valutassero di incontrarsi in via preliminare, vista la complessità della materia.

In data 2 settembre 2025 si è tenuto un incontro informale tra i principali soci pubblici di SETA ed i rappresentanti di TPER ed HERM, presenti il Presidente e l'Amministratore delegato di SETA. Nel corso di tale incontro si è convenuto di approntare un tavolo tecnico per approfondire le modalità di applicazione a SETA degli obblighi previsti dal TUSP per le società a controllo pubblico.

In data 20 novembre 2025 si è costituito il gruppo di lavoro costituito dai principali soci pubblici di SETA S.p.A (Comune di Modena, Provincia di Modena, Comune di Reggio Emilia per Consorzio ACT e Comune di Piacenza). Gli obiettivi del gruppo di lavoro mirano a:

- definire le modalità per rendere effettiva l'applicazione a SETA delle norme previste per le società a controllo pubblico
- valutare la fattibilità di un eventuale patto di sindacato tra i soci pubblici di SETA Spa, in particolare analizzando gli obiettivi perseguibili attraverso un patto parasociale che raggruppi solamente il 50,5% dei soci pubblici.

Verifica di conformità della partecipazione con i parametri fissati dall'art. 20 c.2 TUSP

Quanto all'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all'art. 20, comma 2° TUSP, si rileva che:

- l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, il cui Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2449 c.c. dagli enti locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale.
Al Presidente del CdA spettano euro 51.163,44 lordi annui e un'indennità di risultato massima non superiore a euro 13.381,21.
All'amministratore delegato spetta un compenso fisso e continuativo massimo non superiore a euro 44.604,03 lordi annui e un'indennità di risultato massima non superiore a euro 89.208,06 lordi annui.
Ai consiglieri di amministrazione spettano € 10.189,65 lordi annui ciascuno, oltre al gettone di presenza pari ad euro 150,00 per ogni seduta del CdA.
Nel 2024, al Cda sono stati erogati compensi per euro 238.553; ai sindaci, euro 29.309; al revisore legale, euro 30.800.
- Il numero dei dipendenti al 31/12/2024 è pari a 983 di cui 2 dirigente, 13 quadri, 100 impiegati e 868 operai. Risulta quindi rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata; vi è stato un decremento rispetto al 2023 di 36 unità.
- La Provincia di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA avendo provveduto alla dismissione della propria partecipazione nella società TPER in data 19/12/2017;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro, indipendentemente dal criterio di calcolo utilizzato per la nozione di fatturato, e – sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP – ha realizzato risultati positivi negli ultimi cinque esercizi.

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che l'esercizio 2024 si è chiuso con un utile netto di euro 1.855.737. Nel 2023 l'utile era stato pari ad € 61.503.

Nell'esercizio 2024 il valore della produzione si attesta a 123.708 migliaia di euro ed evidenzia un incremento di 8.131 migliaia di euro, rispetto al precedente esercizio (115.577 migliaia di euro).

Il margine operativo lordo registra una variazione positiva rispetto al 2023 di 6.039 migliaia di euro. Il miglioramento della performance operativa si deve essenzialmente alla riduzione dei costi per materie (-1.168 migliaia di euro rispetto al 2023) generata primariamente dalla riduzione dei costi per carburanti. Si rileva invece una sostanziale invarianza dei costi del personale (-60 migliaia di euro), dovuta ad aumenti del costo del lavoro compensati dalla riduzione dell'organico medio occupato nel corso dell'esercizio 2024.

Il reddito operativo si attesta al 31 dicembre 2024 a 4.217 migliaia di euro registrando un incremento di 2.307 migliaia di euro rispetto all'esercizio 2023.

Quanto poi all'analisi della lettera g) del comma 2 dell'art. 20, circa la possibilità di aggregare SETA ad altre società aventi ad oggetto le attività consentite di cui all'art. 4, non si profilano al momento attuale scenari di potenziali altre operazioni di aggregazione fra società aventi ad oggetto attività analoghe.

La società opera prevalentemente nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di persone nei Bacini Provinciali di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

In applicazione dell'art. 24, comma 5 bis, del DL 4/2022, convertito con modificazione in L. 25/2022, in data 28/12/2022 per Reggio Emilia e 30/12/2022 per Modena e Piacenza, le Agenzie hanno accolto la richiesta di Seta di proroga dei Contratti di Servizio fino al 31/12/2026.

Informazioni ulteriori

SETA ha adottato sin dall'anno 2016 un modello di Organizzazione e gestione dell'attività aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/01, che tutela l'azienda dalle responsabilità per alcune tipologie

di reato, individuate dal decreto stesso, commesse da amministratori e dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il Consiglio di amministrazione di SETA ha nominato in data 30/03/2016 l'Organismo di Vigilanza (OdV). Tale nomina è stata, poi, riconfermata dal Consiglio di amministrazione di SETA in data 12/12/2024.

Partecipazioni indirette

In attesa di definire le modalità del controllo analogo congiunto, le partecipazioni che la società detiene in altre società non costituiscono per la Provincia di Modena «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

Esito della ricognizione

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 del TUSP, si conferma il mantenimento senza interventi della partecipazione nella società.



Provincia di Modena

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ALLEGATO A1

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02727930360
denominazione	Agenzia per il trasporto pubblico locale di Modena
Data di costituzione della partecipata	09/06/2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Modena
Comune	Modena
CAP*	41122
Indirizzo*	Strada Sant'Anna 210
Telefono*	059/9692001
FAX*	059/9692002
Email*	Amo.mo@legalmail.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.52.21.9 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Attività 2	
Attività 3	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ALLEGATO A1

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	Scegliere un elemento.
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	11
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	27.973
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.200

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	519.150	409.107	21.930	12.872	1.314.846

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.677.967	1.654.737	1.349.557
A5) Altri Ricavi e Proventi	41.708.400	39.566.943	35.057.386
di cui Contributi in conto esercizio	40.714.826	37.359.045	34.088.543

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	29%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Funzioni di programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena (per ulteriori dettagli si veda scheda dell'Allegato A)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

* Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00210880225
Denominazione	Autostrada del Brennero Spa
Data di costituzione della partecipata	20/02/1959
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Trento
Comune	Trento
CAP*	38121
Indirizzo*	Via Berlino 10
Telefono*	0461/212611
FAX*	0461/234976
Email*	A22@pec.autobrennero.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.52.21.2 gestione di strade, ponti e gallerie
Attività 2	
Attività 3	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ALLEGATO A1

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	951
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	14
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	490.959
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	145.942

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	97.922.796	80.032.087	93.547.897	56.951.297	20.286.514

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	405.533.924	399.602.016	390.520.411
A5) Altri Ricavi e Proventi	15.302.147	16.726.462	72.991.542
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	4,24%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ALLEGATO A1

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Progettazione, costruzione e esercizio dell'Autostrada Brennero – Verona – Modena coi collegamenti con Merano, con il lago di Garda e con l'Autostrada del Sole, ad essa già assegnati in concessione, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse a tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	Lepida S.c.p.A.
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Italia
Comune	Bologna
CAP*	Bologna
Indirizzo*	40128
Telefono*	Via della Liberazione 15
FAX*	051/6338800
Email*	051/4208511

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	J.61 Telecomunicazioni
Attività 2	
Attività 3	

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ALLEGATO A1

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	676
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	32.896
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	36.400

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	129.816	226.156	283.704	536.895	61.229

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.850.396	68.887.961	64.626.108
A5) Altri Ricavi e Proventi	665.343	1.368.966	2.097.423
di cui Contributi in conto esercizio	150.206	180.056	724.686

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,0014%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ALLEGATO A1

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Costituita in attuazione della L.R. 11/2004 per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni socie; gestisce la rete in fibra ottica (rete Lepida). Per ulteriori informazioni sull'attività svolta si veda la relazione tecnica Allegato A) al provvedimento
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02201090368
Denominazione	Seta Spa
Data di costituzione della partecipata	01/01/2001
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Modena
Comune	Modena
CAP*	41122
Indirizzo*	Strada Sant'Anna 210
Telefono*	059/416711
FAX*	059/416850
Email*	segreteria@pec.setaweb.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane. Riparazione meccaniche di autoveicoli, riparazione di carrozzerie di autoveicoli, riparazioni di impianti elettrici e alimentazione per autoveicoli
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	983
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	238.553
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	29.309

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.855.737	61.503	39.238	32.336	15.249

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	96.269.223	93.617.997	92.779.734
A5) Altri Ricavi e Proventi	27.438.511	21.959.238	24.995.368
di cui Contributi in conto esercizio	13.175.602	9.398.847	14.197.496

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	7,12%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

ALLEGATO A1

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società è soggetto gestore dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale (servizio pubblico a rilevanza economica), essendo affidataria del contratto di servizio gestito dall'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale (Amo Spa di cui sopra), per conto degli enti locali del territorio modenese
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 42 del 12/12/2025

PARERE SU “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2023 E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2022”

Il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone del Presidente Dott. Giacomo Ballo e dei membri ordinari Dott. Tiziano Cericola e Dott. Gregorio Mastrantonio;

Vista la previsione del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), che prevede all'art. 20 che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione – anche mediante messa in liquidazione o cessione – ove rilevino una o più delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP (attività per le quali è consentito detenere partecipazioni societarie);
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 1.000.000 milione di euro. Ai fini dell'applicazione di tale criterio, il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, all'art. 17 comma 1 lettera f), introducendo il comma 12-quinquies all'art. 26, ha previsto che il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019;



e. le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

Visto l'applicazione della revisione periodica annuale richiesta dall'art. 20 TUSP alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche» in enti di tipo societario, intendendosi per «partecipazione» ai sensi dell'art. 2, lett. f) TUSP) «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e per «partecipazione indiretta» «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), TUSP).

Tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) all'art. 20, comma 3 e comma 4, rispettivamente in merito all'analisi dell'assetto delle società partecipate ed adozione di una relazione sullo stato di attuazione del piano di revisione periodica delle società partecipate nonché della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), comma 724, che prevede la non applicazione ai Gruppi di Azione Locale (GAL) delle disposizioni di cui all'art. 20 TUSP.

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio della Provincia – proposta n. 5848 del 09/12/2025 – da sottoporre alla prossima seduta, unitamente alla documentazione allegata.

Tenuto conto della pronuncia della Corte dei conti Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna n. 78/2025/VSGO relativa all'esame della «Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie» detenute dalla Provincia di Modena al 31/12/2022 e al 31/12/2023 ai sensi del citato art. 20 del TUSP;

Considerato il richiamo alla predetta pronuncia della Corte ed il riporto delle azioni conseguenti in relazione a quanto osservato dalla Sezione di controllo



della Emilia Romagna nell'Allegato A – Relazione tecnica in particolare per quanto ad AEES, Amo spa ed Autobrennero spa;

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 93 del 16/12/2024 con cui è stata approvata la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie relativa all'anno 2024, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016 che non portava come esito la determinazione di nuove misure di razionalizzazione rispetto a quanto deciso nella delibera n. 103 del 21.12.2023 relativa all'anno 2023. Si confermavano le motivazioni contenute nella Relazione tecnica allegata al medesimo per le partecipazioni detenute nelle società:

- Agenzia per la mobilità S.p.a. – AMO S.p.a.;
- Autostrada del Brennero S.p.a. – Autobrennero S.p.a.;
- Gruppo di azione locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano – G.A.L. soc. coop., pur non essendo oggetto del presente provvedimento di razionalizzazione ai sensi dell'art.20 in quanto società esclusa per effetto del comma 6 bis dell'art. 26 del TUSP e comunque società svolgente attività rientrante nell'art. 4 comma 6 del TUSP;
- Lepida S.c.p.a.;
- Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.a. – SETA S.p.a.

Considerato che l'Amministrazione non adotta una relazione sui risultati conseguiti e sullo stato di attuazione della ricognizione periodica approvata con la Delibera di Consiglio negli esercizi precedenti, in quanto non sussistono al 31/12/2024 misure di razionalizzazione ancora da attuare, in quanto la Provincia ha completato nel corso del 2023 tutte le attività di dismissione/razionalizzazione previste nella revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (approvata con Delibera di Consiglio n. 80 del 29/09/2017), tutte confermate con i piani di razionalizzazione periodica approvati negli anni successivi (2018-2022), ed ha prodotto un'unica relazione tecnica contenente:

- il piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2024 che contiene una scheda di dettaglio per ognuna delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Modena,
- le informazioni richieste nelle linee di indirizzo ministeriali, ritenendo in tal modo di assolvere sia all'adempimento di cui all'art. 20 c. 4 che all'adempimento dell'art. 20 c. 2 del TUSP,
- i fatti rilevanti intervenuti nell'assetto delle società successivamente alla



data del 31.12.2024;

- la “Scheda di rilevazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” e la “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso pareri favorevoli rispettivamente di regolarità tecnica e contabile il Direttore dell’Area Amministrativa,

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità,

Visto l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera del Consiglio della Provincia – proposta n. 5848 del 15/12/2025 – avente ad oggetto “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2023 E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024”

invita

gli uffici competenti a trasmettere la delibera l’adozione del presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna e alla struttura individuata e dedicata del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Modena, 12/12/2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Giacomo Ballo, Presidente

dott. Tiziano Cericola

dott. Gregorio Mastrantonio



Modena, 15 dicembre 2025

All'attenzione del Presidente della
Provincia di Modena

Oggetto: emendamento all'allegato A della delibera n° 2025/5848 denominato "ALLEGATO A RELAZIONE TECNICA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PRIVINCIA DI MODENA DETENUTE AL 31.12.2024"

Nel capitolo "1. AMO s.p.a." al paragrafo dal titolo "Azioni intraprese a seguito della deliberazione n. 78/2025/VSGO Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna" al termine del capoverso che inizia con "In merito alla situazione dei procedimenti giudiziari in corso....." e al termine dell'elencazione per punti, aggiungere il seguente capoverso:

"Il revisore unico della Società Dott. Vito Rosati ha inviato all'inizio del mese di luglio 2025 alla Corte dei Conti un esposto nel quale evidenziava, oltre all'illecita appropriazione di denaro attraverso bonifici per la somma di 453 mila euro effettuati da una dipendente della Società, un utilizzo probabilmente improprio e comunque non collegabile all'attività istituzionale di 24 mila euro nel periodo 2022-2025 con utilizzo di carta di credito, e il prelevamento di oltre 22 mila euro di contante nei rapporti di conto presso alcuni istituti di credito a firma dell'amministratore unico all'epoca dei fatti in carica, risultati non contabilizzati. Allo stato la Società non ha avviato azioni civili nei confronti dell'ex amministratore unico e l'assemblea dei soci non ha deliberato nei suoi confronti l'azione di responsabilità ex art. 2393 codice civile. Per quanto riguarda quanto riferito dall'Amministratore Unico in merito alla situazione dei procedimenti giudiziari in corso occorre specificare quanto segue:

- a) avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Agenzia nei confronti dell'ex dipendente per la somma di euro 460.000 risulta proposta opposizione e conseguentemente, allo stato, risulta pendente davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Modena una controversia non ancora decisa con sentenza. Il decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto riferito dall'Amministratore Unico, non è stato confermato in quanto per avere la conferma del decreto ingiuntivo occorre attendere la sentenza. Si è tenuta un'udienza nel mese di novembre all'esito della quale il Tribunale ha concesso con ordinanza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- b) il parere legale di cui ha riferito l'Amministratore Unico per la valutazione sull'eventuale avvio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. è stato richiesto il 14 agosto 2025 come risulta dalla delibera n° 56 del 29 settembre 2025 del Consiglio comunale di Modena avente ad oggetto "BILANCIO CONSOLIDATO 2024 DEL GRUPPO COMUNE DI MODENA - VERIFICA FINALE DEL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE PER L'ESERCIZIO 2024 E MONITORAGGIO INFRANNUALE 2025" nella quale si legge "in data 14/08/2025, il Tribunale di Modena ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti della ex dipendente che dovrà pertanto pagare alla Società la somma di euro 459.857,00. 19 - **Contestualmente è stato affidato un incarico ad un avvocato per valutare i presupposti legali per ulteriori azioni di risarcimento e di responsabilità**". Allo stato, e quindi a distanza di 4 mesi dall'affidamento dell'incarico, la valutazione del legale non è nella disponibilità dell'Agenzia e quindi degli enti soci e non risulta che l'Amministratore Unico abbia sollecitato l'avvocato a portare a termine l'incarico conferito".

Il Consigliere proponente

Elisa Rossini



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Bilancio e Contabilità finanziaria

Telefono 059 209 247

Viale Martiri della Libertà 34, 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 02-10 fasc. 162/2017

Modena, 15/12/2025

Alla cortese attenzione di

Al Collegio dei Revisori dei Conti
GIACOMO.BALLO@PEC.IT

Oggetto: EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO A DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 5848/2025 "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2025", ACQUISITO AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CON N. 43351 DEL 15/12/2025. ESPRESSIONE PARERE TECNICO E CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

Visto la proposta di emendamento presentata dal Consigliere Elisa Rossini (Gruppo Unione Modena Civica - Uniamoci), in merito alla proposta di delibera di Consiglio n. 5848/2025 di cui all'oggetto, si ritiene il presente emendamento ammissibile e si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla sopra citata proposta, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali, fermo restando che al momento non sussistono i presupposti per accantonamenti a bilancio o altre azioni contabili che coinvolgano il nostro ente.

Verranno monitorati continuamente eventuali sviluppi che possano prevedere riflessi sulla gestione del bilancio della Provincia.

Si trasmette il presente parere al Collegio dei Revisori per l'espressione del loro parere in merito alla suddetta proposta emendativa.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
RAFFAELE GUIZZARDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RAFFAELE GUIZZARDI il 15/12/2025 18:52:10 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2025 / 43433 del 15/12/2025



Provincia di Modena
Il Collegio dei Revisori
Verbale n.43 del 15 dicembre 2025

Oggetto: PARERE SU EMENDAMENTO ALL'ALLEGATO A DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 5848/2025 "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2025", ACQUISITO AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CON N. 43351 DEL 15/12/2025. ESPRESSIONE PARERE TECNICO E CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI

Il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone del Presidente dott. Giacomo Ballo e dei membri dott. Tiziano Cericola e dott. Gregorio Mastrantonio,

Vista la richiesta di parere, su emendamento ricevuto a mezzo posta elettronica in data odierna per il quale è stato espresso parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico degli enti da parte del responsabile del settore economico – finanziario che attesta la permanenza degli equilibri per assenza di presupposto di accantonamenti a bilancio o altre azioni contabili che coinvolgono l'ente,

Pur considerato la previsione dell'art. 239 TUEL e tenuto conto del mancato termine per la comunicazione di richiesta parere,

Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs.n.118/2011, come modificato dal D.Lgs.n.126/2014;
- nonché il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario

Esaminato l'emendamento che prevede di integrare la relazione tecnica sulla razionalizzazione delle partecipazioni con ciò senza alcuna previsione di variazioni sul bilancio dell'ente Provincia di Modena,

Preso atto che l'emendamento attiene una società partecipata per la quale il Responsabile del settore Economico finanziario conferma il monitoraggio di sviluppi e azioni che potranno coinvolgere ed aver riflessi sul bilancio della Provincia,

PRENDE ATTO

del parere espresso e non ravvisa, nell'assenza della precisazione richiamata dall'emendamento, una alterazione della coerenza finanziaria e dell'attendibilità dell'atto di razionalizzazione su cui il collegio è chiamato ad esprimersi.

Il Collegio dei Revisori

dott. Giacomo Ballo, Presidente
dott. Tiziano Cericola
dott. Gregorio Mastrantonio

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2025 / 43830 del 17/12/2025
BALLO GIACOMO il 17/12/2025 09:17:35
MASTRANTONIO GREGORIO il 16/12/2025 10:01:50

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da CERICOLA TIZIANO il 16/12/2025 10:01:50 MASTRANTONIO GREGORIO il 16/12/2025 08:53:27



Provincia di Modena

Entrate, Contabilità economica e Organismi Partecipati

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2025

Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 5848/2025 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 09/12/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Amministrativa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2025

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 5848/2025, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 09/12/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Modena

Verbale n. 114 del 23/12/2025

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA
DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO
2025

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 114 del 23/12/2025 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 08/01/2026

L'incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Modena

Verbale n. 114 del 23/12/2025

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA PROVINCIA
DI MODENA EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO
2025

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 114 del 23/12/2025 è divenuta esecutiva in data 19/01/2026.

Il Vice Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)